

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————  
650° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	18
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	28
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	34
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	37
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	46
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	57

### Commissioni congiunte

10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni culturali-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

### Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	<i>Pag.</i>	64
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	65

### Sottocommissioni permanenti

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	66
--	-------------	----

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	67
------------------------	-------------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)  
e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
PONTONE

*Interviene il ministro delle attività produttive Scajola.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PONTONE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE*

Il presidente PONTONE, ringraziato il Ministro per la sua disponibilità e sottolineato il rilievo degli argomenti in esame, rappresenta le diffi-

coltà oggettive in cui ha luogo l'audizione, tenuto conto del protrarsi delle votazioni del Parlamento in seduta comune e degli imminenti impegni in Assemblea sia al Senato che alla Camera.

Il ministro SCAJOLA ritiene che, considerata l'importanza dei temi oggetto dell'audizione, che richiedono un tempo congruo di esame e un'ampia partecipazione dei componenti della Commissione, sia opportuno rinviare lo svolgimento della procedura informativa.

Il deputato ARMANI, presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, osserva che la relazione predisposta dal Ministro potrebbe essere distribuita e che nel corso della seduta odierna i componenti delle Commissioni potrebbero, per l'istante, rivolgere al Ministro i quesiti che ritenessero opportuni.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) non ha obiezioni sulla proposta del presidente Armani, anche se considera indispensabile fissare sin d'ora una nuova seduta per la prosecuzione della procedura informativa.

Il senatore SPECCHIA (*AN*), stante l'esigenza di consentire ai componenti delle Commissioni di interloquire in modo compiuto con il Ministro, considera a questo punto preferibile rinviare l'audizione, affinché essa possa svolgersi in modo esauriente.

Il ministro SCAJOLA dichiara la sua disponibilità a svolgere le proprie comunicazioni il 7 dicembre alle ore 15.

Il senatore MONCADA (*UDC*), premesso di considerare opportuno il rinvio, concorda con la data proposta dal Ministro a condizione che la seduta abbia inizio alle ore 14, così da assicurare un congruo margine di tempo per lo svolgimento della procedura informativa.

Il presidente PONTONE rinvia infine lo svolgimento dell'audizione.

*La seduta termina alle 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**565<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

**(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

**(117) TOMASSINI.** – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

**(290) PEDRIZZI.** – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

**(337) BEVILACQUA.** – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

**(614) EUFEMI ed altri.** – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1148) RONCONI.** – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) *FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) *TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, intervenendo in sede di replica, ricorda che i lavori per una riforma della legge elettorale furono avviati alla Camera dei deputati durante la scorsa primavera, per cui ritiene che non si possa accusare la maggioranza di aver impedito un ampio e approfondito dibattito. Condivide in via di principio l'opportunità di pervenire a un consenso più ampio in materia elettorale, tuttavia rileva la totale indisponibilità dell'opposizione a ogni intervento, persino alla proposta di limitate correzioni alla normativa vigente, sulle quali si era incentrato il dibattito durante la prima fase dell'*iter*. Successivamente, la maggioranza si è determinata a procedere a una riforma più ampia che, anche per evitare fraintendimenti, può essere descritta come un sistema che assicura alla Camera dei deputati un risultato assimilabile a quello proprio del maggioritario, garantendo nel contempo una distribuzione proporzionale dei seggi. Si tratterebbe comunque di un sistema proporzionale assai diverso dai modelli adottati in Italia fino al 1993.

Ricorda che la vigente legge elettorale ha determinato fenomeni ai limiti dell'etica politica, come i patti di desistenza, le liste civetta e l'incompletezza della Camera dei deputati: la circostanza che la Camera dei deputati non sia stata costituita nel suo *plenum*, è a suo avviso di assoluta gravità, e rende particolarmente evidente la necessità di intervenire con adeguate correzioni. È poi da respingere, l'accusa che la maggioranza intenda modificare la legge elettorale per convenienza. Tale accusa è rever-

sibile, nel senso che si potrebbe sostenere che i Gruppi del centrosinistra vogliono mantenere il sistema vigente solo perché consentirebbe loro di ottenere un risultato migliore. Anche la critica secondo la quale la nuova legge elettorale indebolirebbe la governabilità è infondata: sono infatti previste apposite norme volte a incentivare la formazione di coalizioni e a indicare il capo della coalizione vincente quale naturale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Si deve inoltre considerare che il sistema maggioritario, nei fatti, ha favorito la proliferazione di piccoli partiti, ai quali il sistema di elezione in collegi uninominali ha finito per attribuire un ruolo spesso determinante. Quanto alla rappresentatività dei parlamentari, ricorda che il meccanismo della lista bloccata è praticato in molti sistemi elettorali, compresi quelli per l'elezione del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, nonché quello per l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale alla Camera dei deputati; fra l'altro, la designazione da parte dei partiti caratterizza anche le attuali candidature nei collegi uninominali. In ogni caso, ritiene che i partiti sapranno coltivare il rapporto con il territorio anche in presenza di un sistema elettorale diverso rispetto al passato.

Per quanto riguarda le obiezioni in merito alla compatibilità costituzionale di alcune disposizioni, sottolinea che il premio di maggioranza per l'elezione del Senato, non potendo avere come riferimento l'intero territorio nazionale, visto il vincolo dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, svolge comunque la funzione di incentivare la formazione di coalizioni e di evitare l'eccessiva moltiplicazione delle forze politiche a livello regionale. In proposito, ritiene che la governabilità sarà comunque agevolata, nei fatti, in primo luogo dalla tendenza del corpo elettorale a votare in modo omogeneo per le due Camere. Ritiene che nello stesso senso opereranno le norme per il deposito dei contrassegni di lista, del programma elettorale e dell'indicazione del capo della coalizione: le disposizioni previste per la Camera dei deputati, che prevedono che tali adempimenti siano compiuti a livello nazionale, sono infatti applicabili anche per l'elezione del Senato (articolo 8 del testo unico per l'elezione del Senato che rinvia all'articolo 14-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati). Ciò, peraltro, non preclude – a suo giudizio – la possibilità che una coalizione o una lista non collegata, che abbia depositato a livello nazionale il proprio contrassegno, sia poi presente in una sola circoscrizione. Si può dunque ritenere che le disposizioni per l'elezione del Senato siano ugualmente orientate ad assicurare la governabilità.

Considera infondata la censura di contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, nel testo riformato, mossa alle disposizioni in esame. Ricorda, innanzitutto, che tale norma costituzionale trova già parziale attuazione nella disciplina del rimborso delle spese per consultazioni elettorali (articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157), che privilegia i partiti e i movimenti politici che promuovono la partecipazione attiva delle donne alla politica; l'introduzione di norme che diano ulteriore attuazione a

quel principio nella legge elettorale può essere valutata in termini di opportunità, ma non di legittimità costituzionale.

Replica, quindi, alle osservazioni critiche avanzate dai senatori Basanini e Passigli sugli sbarramenti concepiti con misure diverse per le liste che partecipano alle coalizioni e per quelle non collegate. Sottolinea il carattere distinto dei due limiti: per effetto dello sbarramento «esterno», i voti ottenuti dalla lista non collegata che non accede alla rappresentanza sono inutilizzabili, mentre nel caso dello sbarramento «interno» la sterilizzazione colpisce solo la lista coalizzata che non supera la soglia: essa infatti non accede al riparto dei seggi, mentre i voti da questa conseguiti sono computati ai fini dell'individuazione della coalizione vincente. Pertanto, la diversità delle soglie è giustificata dall'eterogeneità del loro fine.

Per quanto riguarda l'ipotesi che, per l'elezione del Senato, in una Regione nessuna coalizione consegua il 20 per cento dei voti e che nessuna delle liste non collegate raggiunga l'8 per cento, ritiene che operi la norma di chiusura di cui all'articolo 1 del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo proposto dal disegno di legge n. 3633, nel senso che si applica un sistema elettorale proporzionale puro. Si tratta comunque di casi limite, che si possono verificare nel funzionamento di tutti i sistemi elettorali, compreso quello vigente.

Per quanto riguarda la presentazione dei contrassegni, a suo avviso le disposizioni possono interpretarsi nel senso che è lecito presentare contrassegni compositi, nel qual caso, tuttavia, sarebbe preclusa la presentazione nella medesima circoscrizione di liste contraddistinte da uno dei simboli compresi nel contrassegno composito.

Si sofferma anche sulla disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del testo unico per l'elezione del Senato, come riformato dall'articolo 4, comma 8, del disegno di legge n. 3633, che disciplina il riparto dei seggi spettanti alle coalizioni tra le liste che le compongono. Tale disposizione presenta una formulazione obiettivamente infelice, recando un incongruo rinvio alle «liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, lettera b), n. 1)», il quale però riguarda le coalizioni di liste. Ad ogni modo, a suo giudizio la disposizione può interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Infine commenta la disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame in base alla quale, nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di 120 giorni, non hanno effetto le cause di ineleggibilità ivi indicate, se le funzioni esercitate siano cessate entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale. Tale disposizione, a suo avviso, si estende all'elezione del Senato, per effetto di alcuni rinvii contenuti nel decreto legislativo n. 533 del 1993: in particolare, l'articolo 27, che rinvia alle norme per l'elezione della Camera dei deputati per l'esercizio del diritto di voto e per tutto quanto non disciplinato, e l'articolo 5, che rinvia alla disciplina della rieleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico per la Camera dei deputati. Pur ritenendo che sarebbe stato preferibile chiarire meglio l'applica-

bilità di tale disposizione transitoria anche per l'elezione del Senato, ribadisce la convinzione che detta norma operi comunque, anche in considerazione di principio di necessaria omogeneità di disciplina e in forza di una lettura sistematica della proposta di riforma.

Il ministro CALDEROLI si rimette alle considerazioni svolte dal Presidente relatore e si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

**(2544-D) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione**, approvato, in prima deliberazione, dal Senato; modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore PASTORE (FI), in mancanza di altri senatori che chiedano di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinuncia a replicare, sottolineando che l'esame ha consentito di approfondire nel dettaglio le questioni tecniche e politiche sottese al disegno di legge che riforma l'ordinamento costituzionale.

Anche il ministro CALDEROLI rinuncia a replicare.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori TURRONI (Verdi-Un) e MANCINO (Mar-DL-U) e favorevole dei senatori FALCIER (FI), MAGNALBÒ (AN), PIROVANO (LP) e MAFFIOLI (UDC), a nome dei rispettivi Gruppi, la Commissione conferisce al presidente Pastore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**566<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

**(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

**(117) TOMASSINI.** – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

**(290) PEDRIZZI.** – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

**(337) BEVILACQUA.** – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

**(614) EUFEMI ed altri.** – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1148) RONCONI.** – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

**(1177) FALCIER ed altri.** – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

**(1294) TURRONI e MAGNALBÒ.** – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI*. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) *VILLONE ed altri*. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) *PEDRINI*. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) *Paolo DANIELI*. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) *BALBONI ed altri*. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI*. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) *SPECCHIA*. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'8 novembre.

Il presidente *PASTORE (FI)* avverte che alcuni emendamenti sono stati riformulati dai proponenti: i testi sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

Ha quindi inizio l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore *MANCINO (Mar-DL-U)* illustra l'emendamento 1.68, a norma del quale le disposizioni concernenti il deposito delle liste e soprattutto l'indicazione di un capo della coalizione non si applicherebbero alle elezioni del Senato. Questo deve essere eletto su base regionale e, come ha osservato anche il senatore *D'Onofrio*, coerentemente alla concezione del Costituente, ha una funzione rappresentativa diversa da quella della Camera dei deputati. Obietta, peraltro, che nel sistema di elezione del Senato, regolato dall'articolo 4, vi è un'assoluta irrazionalità del premio di maggioranza, articolato per regione, dal quale potrebbero discendere quote premiali di seggi del tutto eterogenee, con effetti distorsivi per la governabilità.

Riguardo al meccanismo della lista bloccata, dà conto dell'emendamento 1.69, che con intento evidentemente polemico prevede che, sulla base dei risultati della consultazione elettorale, i segretari nazionali dei partiti comunicano i nominativi dei deputati e dei senatori ai Presidenti delle Camere. A suo avviso, l'attribuzione ai vertici dei partiti della scelta

delle candidature rappresenta infatti una grave deformazione della democrazia.

Il presidente PASTORE (*FI*) fa presente che l'emendamento 1.69, che può essere utile per sostenere la tesi polemica del proponente, dovrebbe essere ritirato, altrimenti sarebbe considerato inammissibile perché in contrasto con la natura elettiva delle Camere, prescritta dalla Costituzione.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) illustra alcuni emendamenti a sua firma che propongono un'alternanza di candidati e candidate nelle liste elettorali, tali da assicurare che la presenza di ciascuno dei due sessi non superi i due terzi. Sottolinea che tale soluzione assume il valore di una riserva di eletti ed elette solo perché la legge elettorale proposta è accompagnata dal meccanismo della lista bloccata, che impedisce la libera espressione della preferenza elettorale.

La sua proposta di riequilibrio nelle candidature, ispirata alla nota direttiva dell'Unione europea, è assistita o dalla inammissibilità delle liste che non osservano i limiti prescritti o, in subordine, da una sanzione economica.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) illustra le proposte da lui presentate, intese in particolare a conservare la legge elettorale vigente. Questa, a suo avviso, ha garantito la governabilità del sistema, nei limiti in cui ciò è possibile in presenza di coalizioni elettorali disomogenee e con il sistema del turno unico. Inoltre, la legge per l'elezione della Camera dei deputati ha assicurato una sostanziale omogeneità nella composizione della Camera e del Senato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore D'Onofrio nel dibattito generale, è evidente, a suo giudizio, la contraddizione fra la riforma costituzionale tuttora in discussione, che indica la necessità di promuovere la formazione di una maggioranza di governo, e la legge elettorale in esame, che invece non agevola l'omogenea composizione dei due rami del Parlamento.

Un secondo gruppo di emendamenti è volto a correggere la proposta della maggioranza, con l'introduzione del doppio turno di collegio (emendamento 1.183), con premio di governabilità e diritto di tribuna per le formazioni che, al secondo turno, non si colleghino ad alcuna coalizione. In tal modo, a suo avviso, si introdurrebbe un forte incentivo per le coalizioni e si potrebbero ridurre le formazioni minori che non confluiscono in alleanze di Governo.

Si sofferma quindi sulla proposta di cui all'emendamento 1.186, che propone una minore estensione delle circoscrizioni elettorali, sempre con lo scopo di contenere il numero delle formazioni di minori dimensioni che, soprattutto nella prospettata forma di governo, volta a irrigidire il rapporto fra il Primo ministro e la maggioranza, assumerebbero un potere di veto sull'azione del Governo.

Osserva che in occasione di una riforma della legge elettorale sarebbe opportuno intervenire anche per rinviare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, in considerazione dell'incertezza sul corpo elettorale della circoscrizione Estero, verificata dalla stessa Commissione nei sopralluoghi condotti all'estero nell'ambito dell'indagine conoscitiva su quella materia. Sottolinea anche l'opportunità di riconsiderare le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana: in un Paese in cui i flussi migratori sono soprattutto in entrata, essa dovrebbe basarsi, come in altri Paesi europei, sullo *ius soli* e non più sullo *ius sanguinis*.

Per quanto riguarda l'ipotesi di approvare la proposta avanzata dalla senatrice Dato e dal senatore Amato (Atto Senato n. 1732) per il riequilibrio tra uomini e donne nelle candidature, ritiene che sarebbe preferibile inserire una apposita disposizione nella legge elettorale. Vi è infatti il rischio che la Camera dei deputati si opponga ancora una volta alla norma di pari opportunità e perciò sarebbe inutile che il Senato la approvi separatamente dalla riforma elettorale.

Infine, ritiene che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, in materia di ineleggibilità, sono suscettibili di censura: infatti, la Corte costituzionale ha più volte affermato che, salvo il caso in cui vi sia il rischio di influenza sul voto degli elettori, deve essere salvaguardato il diritto di elettorato passivo, e dunque le cause di ineleggibilità si dovrebbero trasformare in motivi di incompatibilità.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, precisa che la norma citata riguarda esclusivamente i sindaci e i presidenti delle Province, mentre riconferma la normativa vigente relativamente ad altre cariche elettive.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), illustrando alcuni degli emendamenti da lui sottoscritti, osserva che nessun sistema elettorale può considerarsi perfetto in sé, in quanto normalmente costituisce un compromesso fra esigenze di rappresentatività e di governabilità ed è condizionato da altri molteplici profili, quali ad esempio la condizione del ceto politico e i costi delle campagne elettorali. Anche la legge elettorale vigente, a suo giudizio, è imperfetta: ad esempio, perché produce una eccessiva frammentazione tra formazioni politiche. Nondimeno, essa ha garantito un adeguato grado di governabilità.

Conferma quindi le obiezioni, già esposte nella discussione generale, sul metodo seguito dalla maggioranza, che è indotta a modificare il sistema elettorale dalla consapevolezza della sua sconfitta nelle prossime elezioni e dalla volontà di ostacolare la capacità di governo di una probabile maggioranza di centro-sinistra. Osserva ancora, a tale proposito, come sia evidente che le forze politiche in procinto di vincere le elezioni siano favorevoli a un sistema elettorale spiccatamente maggioritario, mentre i partiti che temono di soccombere nella competizione elettorale siano propensi a un sistema proporzionale di attribuzione dei seggi. Ciò che invece non può essere compreso in un ragionevole confronto, è che gli uni impongano agli altri la soluzione che preferiscono.

Si dichiara quindi non pregiudizialmente contrario al sistema proporzionale; tuttavia, la previsione di un premio di maggioranza regionale, come quello previsto per l'elezione del Senato, il meccanismo della lista bloccata, l'obbligo di indicazione di un capo della coalizione e l'assenza di una garanzia per una presenza adeguata delle donne nelle liste dei candidati, connotano negativamente il modello proposto.

La lista bloccata, in particolare, comporta che i parlamentari siano di fatto «nominati»; una procedura fondamentalmente antidemocratica, a suo avviso, soprattutto in assenza di una selezione democratica delle candidature. Non sarebbe semplice, a suo avviso, bilanciare il ruolo degli apparati di partito con le elezioni primarie. Infatti, se queste fossero formalmente orientate alla definizione delle liste elettorali, dovrebbero svolgersi con garanzie idonee e con conseguente aggravio di costi.

In luogo di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che replica i difetti del turno unico di collegio (come dimostra l'esperienza nelle regioni), si sarebbe dovuto propendere, almeno per il Senato, per una legge elettorale proporzionale pura. In tale direzione si muovevano alcune proposte emendative alla riforma dell'ordinamento costituzionale, nel presupposto che il Senato, con un ruolo di garanzia e di collegamento con i territori regionali, dovesse riflettere nella sua composizione la complessità del corpo sociale.

Il premio di maggioranza regionale per l'elezione del Senato, invece, rischia di determinare maggioranze diverse e quindi cause di ingovernabilità.

Esprime infine forti perplessità sulla indicazione di un capo della coalizione: la *leadership* politica o la sua crisi, a suo avviso, non possono essere sancite per legge e costituiscono un dato rispetto al quale le norme giuridiche risultano del tutto vane.

Conclude, ricordando le proposte di modifica che suggeriscono altri modelli, basati anche sul principio proporzionale, ma più efficienti ed equilibrati di quello imposto dalla maggioranza, sul quale gravano fondati dubbi di legittimità costituzionale.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) sottolinea l'atteggiamento costruttivo che l'opposizione assume proponendo emendamenti migliorativi del testo in esame.

È incomprensibile, a suo avviso, la frattura che si determina con la reintroduzione del sistema proporzionale. L'esperienza costituzionale, infatti, dovrebbe consentire il continuo accumulo di miglioramenti, in coerenza con il pronunciamento del corpo elettorale del 1993, nel *referendum* che vide la partecipazione di 29 milioni di cittadini.

La proposta in esame comporta l'abbandono dell'esperienza decennale dei collegi territoriali, che ha favorito l'affermarsi di una rappresentanza non solo politico-ideologica, ma anche economica, sociale e culturale del territorio. Quella evoluzione fu sollecitata e perseguita, in particolare, dalla Lega Nord e assume un rilievo maggiore in un Paese come l'Italia che presenta situazioni regionali marcatamente diverse. Nel momento

in cui si sottolinea la dimensione locale dell'approccio alla globalizzazione (*glocal*), la scelta della maggioranza rischia dunque di determinare una democrazia e un Parlamento più poveri.

Con la proposta di riforma elettorale viene meno, inoltre, il rapporto tra voto dell'elettore e coalizione. È dunque fondato, a suo giudizio, il paradosso proposto dal senatore Mancino, di un Parlamento «nominato» dai vertici dei partiti. Si tratta di una opzione che si muove in senso diametralmente opposto, ad esempio, alla volontà di partecipazione espressa dal corpo elettorale nelle elezioni primarie volute dai partiti dell'Unione.

Inoltre, osserva che in sede di riforma dell'articolo 51 della Costituzione, sarebbe stato meglio stabilire che la Repubblica «assicura» le pari opportunità tra donne e uomini, poiché l'attuale disposizione non assume un valore cogente per il legislatore.

Conclude, esprimendo la preoccupazione per i rischi di ingovernabilità che deriverebbero dal sistema elettorale proposto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) si riserva di intervenire nella seduta antimeridiana di domani, per illustrare alcuni emendamenti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dare conto degli altri emendamenti all'articolo 1, che pertanto si intendono illustrati, così come l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente PASTORE avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 21,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3633****Art. 4****4.78**

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».*

---

**4.78 (testo 2)**

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».*

---

**4.79**

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».*

---

**4.79 (testo 2)**

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

*Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».*

---

**Art. 5.****5.0.1**

MANZELLA, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. In caso di abrogazione legislativa o referendaria della presente legge, l'elezione del Senato della Repubblica sarà disciplinata – fino alla eventuale emanazione di nuove disposizioni – dal testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

---

**5.0.1 (testo 2)**

MANZELLA, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. In caso di abrogazione, anche parziale, delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per effetto del *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, si applicano, per quanto necessario al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**518<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h, numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame dello schema n. 544, congiunzione con il seguito dell'esame degli schemi nn. 545, 546, 547 e 553 e rinvio. Seguito dell'esame dello schema n. 545, congiunzione con il seguito dell'esame degli schemi nn. 544, 546, 547 e 553 e rinvio. Seguito dell'esame dello schema n. 546, congiunzione con il seguito dell'esame degli schemi nn. 544, 545, 547 e 553 e rinvio. Seguito dell'esame dello schema n. 547, congiunzione con il seguito dell'esame degli schemi nn. 544, 545, 546 e 533 e rinvio. Seguito dell'esame dello schema n. 553, congiunzione con il seguito dell'esame degli schemi nn. 544, 545, 546 e 547 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO propone di congiungere il seguito dell'esame degli schemi nn. 544, 545, 546, 547 e 553.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Prende quindi la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale preliminarmente rileva che la legge delega 25 luglio 2005 n. 150, della quale gli schemi di decreti delegati in titolo sono attuazione, si caratterizza per un'estrema analiticità e puntualità, che fanno sì che il parere sugli stessi sia quasi del tutto accademico, dovendosi limitare per lo più ad osservare che la trascrizione sia fedele e l'attuazione completa. Ciò non esime tuttavia dal rilevare, anche in questa sede, le aporie, le disfunzioni e le illogicità contenute nella legge delega medesima, e come esse siano rese ora più evidenti dalla traduzione in norme. Sul piano politico rileva altresì come le argomentazioni che si accinge a svolgere documentino ancora una volta la fondatezza dell'assidua ed inascoltata opposizione ad un testo nel quale la volontà ha spesso cancellato la razionalità.

In relazione allo schema n. 544 il senatore ribadisce che, anche in questo caso, lo schema procede «per rime obbligate», ma la traduzione della delega rivela con ancor maggiore nettezza l'irrazionalità di talune scelte.

In particolare l'oratore si chiede perché la Scuola non includa anche il tirocinio tra le sue competenze esclusive, oltre quelle dell'aggiornamento e formazione dei magistrati. E' ragionevole pensare che ciò avvenga perché del tirocinio, sia pure a titolo di competenza concorrente, deve occuparsi anche il Consiglio superiore della magistratura, come desumibile, tra l'altro, dalla previsione di cui alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega. Non può del resto parlarsi di una competenza sul tirocinio in capo ai Consigli giudiziari, perché né la delega né lo schema relativo ad essi la contemplano. Nemmeno può parlarsi di una competenza dei capi degli uffici giudiziari del distretto, perché nessuna norma gliela assegna, e perché essi sono se mai gli attuatori delle direttive della Scuola e del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Tanto

meno la competenza può appartenere agli affidatari o ad altre figure che, di fatto, operano nel corso del tirocinio.

Dunque la «competenza concorrente» sul tirocinio è, e non può non essere, del CSM. Non solo per consuetudine, ininterrottamente vigente da quando il Consiglio opera, non solo perché il tirocinio degli uditori è un capitolo essenziale ed imprescindibile dell'assunzione dei magistrati (intesa come assunzione delle funzioni), e quindi rientrando nella previsione costituzionale dell'articolo 105, non solo per il dato testuale sopra ricordato, ma ancora di più perché vi sono varie disposizioni di legge che hanno espressamente attribuito al CSM il compito della formazione dei magistrati: e tali disposizioni non sono state né abrogate né modificate dalla delega o dallo schema di decreto delegato. Si deve ricordare, infatti, che il quarto comma dell'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1971, n. 374, quale sostituito dall'articolo 2 della legge 24 novembre 1999, n. 468, stabilisce che il CSM è titolare delle direttive che riguardano il tirocinio dei giudici di pace; e, ancor più significativamente, che l'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, attuativo del nuovo codice di procedura penale per la parte afferente i minori, afferma a sua volta che al CSM compete la responsabilità dei «corsi di formazione per magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili». È palesemente assurdo che in base a queste norme vigenti il CSM si debba occupare del tirocinio e della formazione non solo di talune categorie di magistrati onorari, ma anche di un settore della magistratura ordinaria, e sia invece estromesso nei riguardi degli altri. Conclusivamente, poiché lo stesso schema di decreto delegato riconosce che in merito al tirocinio la Scuola non ha competenza esclusiva, e poiché occorre armonizzare il tutto con le norme di legge tuttora in vigore, la prima osservazione consiste nella inattuabilità della delega in ordine alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n.150, là dove essa confina le funzioni del CSM, anche per quanto attiene il tirocinio, esclusivamente nel ruolo di semplice autore di proposte, alla stregua di tutti gli altri soggetti ivi elencati, e senza alcun potere decisionale effettivo.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Fassone pone in rilievo come il decreto evidenzi ed amplifichi gli elementi di intrinseca illogicità contenuti nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 1, comma 4, della legge delega. Il tirocinio e la formazione permanente sono in effetti funzioni profondamente diverse tra loro: il tirocinio ha una durata molto estesa, la formazione si dovrebbe svolgere in sessioni brevi, centrate su un singolo tema; il tirocinio coinvolge inoltre la totalità degli uditori di un certo concorso, mentre la formazione deve rivolgersi a platee più ristrette per essere efficace; il tirocinio prevede una stanzialità degli uditori, e quindi una logistica conseguente, per un arco temporale di alcuni mesi, la formazione è limitata ad un determinato numero di persone per pochi giorni; il tirocinio esige un personale docente assiduo (i *tutors*) accanto a insegnanti «occasionalmente» per singole tematiche; alla formazione servono solo i secondi. In questa prospettiva, in ordine al problema delle sedi, si imponeva pertanto una diversa soluzione: non «sino a tre sedi a competenza interre-

gionale», come stabilisce la lettera *r*) del comma 2 dell'articolo 2, lasciando intendere che sia l'una sia l'altra articolazione abbiano una dislocazione distribuita su tre spazi diversi. Ma, se mai una sede attrezzata per il tirocinio, con tutte le esigenze e le specificità logistiche che comporta la stanzialità dei fruitori; un'altra – o, al massimo, altre due – pensata per la formazione permanente, non stanziale, e per il «contorno», cioè per la rappresentanza, per la ricerca, per la biblioteca, per le grandi sessioni giuridiche di ambito anche internazionale (lettera *a*), numeri 3 e 4). La scelta delle tre sedi paritetiche pone, invece, problemi insolubili. Secondo lo schema, non solo il comitato direttivo opera nella sede centrale (articolo 5), ma anche i vari comitati di gestione si riuniscono nella medesima, pur essendo compito di ogni singolo comitato di gestione il «seguire lo svolgimento delle sessioni» in corso in ciascuna delle sedi, ed il curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola (articolo 12). Poiché i componenti del comitato di gestione sono cinque «per ciascuna delle articolazioni», ma cinque restano in relazione alle varie sedi in cui ciascuna di esse si suddivide, l'aritmetica dice che ogni sede potrà contare su una, o al massimo talvolta due persone, chiamate a compiere le numerose e impegnative attività elencate dall'articolo 12. Come ciò possa avvenire il decreto non dice, perché non lo può dire, essendo evidente che ciò non potrà avvenire in alcun modo. Ulteriore critica deriva dalla constatazione che il comitato di gestione, nella sua interezza, formula la valutazione finale complessiva al termine della sessione di tirocinio (articolo 20 comma 4 e 22 comma 1) ed al termine del corso di aggiornamento professionale per i magistrati (articolo 26 comma 1): valutazione che deve tener conto di molti elementi, tra cui «i risultati delle prove sostenute» e «la diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso». Che ciò sia possibile fare, in modo efficace e non per delega, su un fronte di tre sedi è difficile credere.

Ma l'irragionevolezza si acuisce se si esamina ancora più specificamente quel che dovrà accadere a proposito del tirocinio. Anch'esso, infatti, si articolerà nelle tre sedi previste, con il risultato che gli uditori giudiziari dovranno essere ripartiti in ciascuna di esse (articolo 19). Sulla loro distribuzione il senso comune suggerisce che la stessa avverrà secondo la regione di residenza, se non altro per rendere meno difficili e onerosi gli spostamenti. Ma è pur vero che alcune regioni «producono» uditori assai più di altre. Ciò premesso, è allora però inevitabile chiedersi quale didattica riceveranno gli uditori e se sarà eguale per tutte le sedi. La risposta sembrerebbe positiva, ma alcune materie ad alta qualificazione o specializzazione, non offrono una pluralità di docenti dello stesso alto livello, e rendono problematica l'iterazione delle lezioni. Se poi si ipotizza che ogni sede abbia una sua autonomia, ne possono derivare differenze di trattamento non raccomandabili. Né sembra risponda ad economia ed a logica triplicare il corredo bibliografico, informatico, amministrativo e logistico, quando altre esperienze più positive – non solo italiane ma anche straniere – dimostrano i vantaggi della concentrazione del tirocinio in un'unica sede.

Anche la formazione e l'aggiornamento dei magistrati non riceve sicuramente vantaggi dalla distribuzione in tre sedi. Così, ad esempio, se una sede organizzerà un certo corso, al quale sono interessati magistrati di altre regioni, è da chiedersi se questi potranno prendervi parte. Altro possibile interrogativo è quello se la «competenza interregionale» non rischierà di determinare una vera e propria ripartizione geografica dei fruitori. Se i corsi saranno funzionali ad una promozione o ad altri benefici, non vi è certezza che nelle diverse sedi saranno adottati criteri uniformi di «prove» e di valutazioni.

Il senatore Fassone sottolinea poi come l'esperienza ormai ventennale, ostinatamente ignorata dal legislatore delegante, abbia dimostrato che la vera ed utile complementarietà non nasce dalla distribuzione della formazione in sedi diverse, ma dalla compresenza di una formazione centrale e di una formazione decentrata coordinata dal centro: la prima destinata al vero approfondimento ed alla ricerca, sotto la guida di docenti di alto livello, e fruita globalmente; la seconda destinata al confronto fra i «residenti», all'immediata discussione di provvedimenti legislativi appena entrati in vigore, allo scambio delle migliori pratiche, alla stessa individuazione di esigenze formative da sottoporre alla sede centrale.

Le considerazioni appena svolte fanno concludere, anche sotto questo profilo, l'inattuabilità pratica della delega, a meno che non si intenda la dizione «sino a tre sedi» come idonea a giustificare – come già accennato – due sedi, destinate l'una al tirocinio e l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati, e la formula «a competenza interregionale» come capiente di una formazione decentrata nella quale potrebbe articolarsi la funzione dell'aggiornamento e della formazione. Tesi passibile di obiezioni, ma certo meno infelice della soluzione proposta dallo schema.

Quanto poi al tirocinio degli uditori questo avrà una durata complessiva di 24 mesi, di cui sei mesi presso la Scuola e diciotto presso gli uffici. Lo schema ha scelto che la sessione presso la Scuola sia unitaria e si consumi tutta all'inizio del tirocinio (articolo 19): ma la scelta, non necessitata dalla delega, è decisamente infelice. A suo giudizio il prevedere sei mesi consecutivi presso la Scuola assai difficili da sopportare, soprattutto per chi non risiede in loco, è controproducente perché riproduce una formula didattica simile a quella dalla quale si proviene (università e preparazione al concorso) e diversa da quella delle aule giudiziarie, che invece sarebbe utile incominciare subito a conoscere. Inoltre, un'opportuna alternanza tra Scuola e uffici permetterebbe di confrontare l'empiria quotidiana delle esperienze processuali con la riflessione e l'elaborazione proprie della struttura-Scuola. Infine, il monoblocco della sessione di sei mesi comporta che la Scuola – nella sezione dedicata al tirocinio – rimane inutilizzata per metà dell'anno, cioè sino all'arrivo del concorso successivo. Assai più proficuo sarebbe stato, secondo l'oratore, il ripartire i tempi del tirocinio con maggiore equivalenza tra Scuola e uffici, con sessioni più brevi ma più frequenti nella Scuola, e con incastro fra un concorso e quello successivo, sì da avere un utilizzo pieno di una struttura che di

per sé è molto costosa. Poiché la prima opzione è bloccata dal riparto fatto dalla delega (6 mesi e 18 mesi), si potrebbe quanto meno distribuire in modo più frazionato i sei mesi della Scuola ed utilizzare la sezione relativa per alcuni degli incombeni assegnati indistintamente alla Scuola, quali ad esempio gli scambi culturali, la ricerca, l'offerta di formazione ai magistrati stranieri.

Passando ad esaminare le norme relative alla composizione del comitato direttivo il senatore Fassone sottolinea che aver preteso che del comitato facciano parte il Presidente della Cassazione ed il Procuratore generale (che sono già membri di diritto del CSM e del Consiglio direttivo della Cassazione) comporterà innanzitutto che gli stessi saranno normalmente sostituiti dal magistrato delegato, mentre non è chiaro poi quanto potrà essere effettivamente assidua la partecipazione del componente avvocato e del componente professore universitario. A ciò si aggiunge lo sconcerto di un comitato direttivo unitario, che decide, ovviamente, tutte le questioni attribuite, nella prospettiva di una Scuola intesa unitariamente, laddove la Scuola è divisa in tre sedi, due delle quali sono prive di ogni dirigenza e di ogni autonomia.

Proseguendo nella sua esposizione il senatore Fassone osserva quindi che la formula adottata nell'articolo 7 (ed anche nell'articolo 14) della «maggioranza relativa» («Il comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza relativa ...») è frutto di un vistoso equivoco, non potendosi configurare una maggioranza relativa a proposito di un *quorum*: la maggioranza di un organo può essere considerata unicamente o in relazione ai suoi componenti, o in relazione ai presenti. Avendo l'articolo 7 stabilito che i presenti debbono essere almeno cinque, la maggioranza non può riferirsi che a tale numero (dunque tre), senza ulteriori connotazioni, a meno che si voglia richiedere sia un minimo di presenze, sia la maggioranza dei componenti (dunque almeno quattro), ma in tal caso occorre esigerlo espressamente. La formula usata appare comunque incongrua.

Passando al capo II, dedicato ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, l'oratore sostiene che le disposizioni in esso contenute sono anch'esse frutto di una visione distorta, già contenuta nella delega, che le rende difficilmente praticabili. L'equivoco già insito nella delega risiede nell'aver considerato la Scuola indifferentemente sia come luogo di formazione, sia come luogo di esame. L'aggiornamento è materia che deve rispondere a caratteri di flessibilità, immediatezza e relativa informalità: quando entra in vigore una nuova normativa complessa, o quando si acuiscono divergenze giurisprudenziali applicative, o quando emergono nel Paese differenti prassi, o in situazioni simili a queste, i momenti di formazione richiedono tempi rapidi e veloce circolazione delle acquisizioni. La differenza tra la Scuola e l'Accademia, senza nulla togliere all'indispensabile apporto della seconda, risiede, tra l'altro, nei diversi tempi di elaborazione, e nell'immediata aderenza delle risposte alla casistica delle aule di giustizia. In questi casi i corsi non hanno alcuna necessità di durare due settimane consecutive, come afferma l'articolo 25

comma 4: durata eccessiva, che mette in forte difficoltà gli uffici ed è in larga parte inutile. Sessioni di 2 o 3 giorni, al massimo quattro, sono più che sufficienti, e, al contrario, è necessario che a queste sessioni venga fatto partecipare il maggior numero possibile di magistrati: dunque se ne svolgano molte, con ampia frequentazione, e senza inutili «prove».

I corsi di aggiornamento in senso proprio sono poi cosa diversa dai corsi funzionali ad un esame. E questi ultimi, a loro volta, sono diversi a seconda che siano preparatori ad una funzione non ancora esercitata dal magistrato partecipante (ad esempio, per il tramutamento dalla funzione giudicante alla requirente, o viceversa; e per l'assunzione di funzioni direttive o di legittimità), ovvero siano destinati alla verifica delle capacità del magistrato nella funzione già esercitata, o nella funzione omologa alla quale aspira.

Dopo aver svolto alcune osservazioni sulla durata e sulla partecipazione ai corsi, il senatore Fassone illustra ulteriori osservazioni di dettaglio.

Quanto alla indennità di funzione a beneficio del presidente del comitato direttivo della Scuola (20.000 euro), sottolinea che la stessa rischia, a suo avviso, di rendere accesa la competizione per quel posto e di non valorizzare le attitudini. Rileva quindi che l'articolo 31 dello schema in argomento stabilisce che all'esito del corso previsto dalla lettera s) del comma 2 dell'articolo 2, il CSM esprime un giudizio di idoneità sul magistrato, e che, in caso di esito negativo, «il giudizio viene ripetuto per non più di due volte»: In realtà, quello che deve essere ripetuto non è il giudizio, ma il corso e la soggezione alla valutazione. Correlativamente, il senatore Fassone giudica inoltre sbagliato disporre che tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo minimo di due anni: a questa stregua il magistrato giudicato negativamente può continuare ad esercitare le sue funzioni per un tempo anche assai più lungo dei due anni, senza sottoporsi alla nuova verifica. Anche la delega parla di «un biennio», e la dizione deve essere riprodotta senza accenno ad un «minimo».

Avviandosi alla conclusione, l'oratore rileva quindi come siano altresì numerosi i punti della delega che, allo stato, non sembrano trovare alcuna attuazione nello schema di decreto delegato. Ad esempio non sono disciplinati il corso richiesto per il tramutamento di funzioni (articolo 2, lettera g), numeri 1 e 3); il corso richiesto per accedere alle funzioni direttive (articolo 2, lettera l), n. 7.1 e 7.2); nonché la mancanza della previsione che il giudizio formulato al termine del corso abbia una validità di sette anni (articolo 2, lettera l), n. 12). Molte perplessità suscita infine la parte relativa alla copertura finanziaria nella quale è ben evidente il tentativo di giocare al risparmio, in una materia, che invece richiede maggiori interventi per rendere un servizio realmente efficace.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo n. 545, il senatore Fassone rileva come, anche in questa ipotesi, la delega sia estremamente puntuale, ma proprio questa analiticità produce talune *impasse* dalle quali il decreto delegato non può uscire.

L'articolo 2, a proposito del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, menziona e disciplina la categoria dei membri supplenti, e l'articolo 3 prevede la figura di un vice-presidente, il quale presumibilmente dovrà supplire il presidente nel caso della sua assenza o di un suo impedimento. Orbene, mentre il vice presidente è espressamente disciplinato dalla legge delega, i supplenti non sono da essa previsti. O, per meglio dire, essi sono previsti e regolati puntualmente quanto ai Consigli giudiziari distrettuali (lettera *h*), ma non lo sono a proposito della Suprema Corte, poiché la lettera *h*) non è richiamata dalla lettera *e*) che estende alla Cassazione le regole valide per i Consigli distrettuali. Tuttavia, la lettera *q*), in modo piuttosto anomalo, accomuna i componenti supplenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, come se questi ultimi fossero pacificamente disciplinati altrove. A questa stregua, l'introduzione esplicita dei supplenti nell'art. 2 dello schema è un tentativo, in qualche modo comprensibile, di rimediare ad una contraddizione della delega, ma è ben lontana dal risolvere il problema. Essa infatti: prevede un supplente, cioè un eventuale sostituto, per tutte le figure che compongono il Consiglio direttivo, ma non per i membri di diritto; prevede, perché così vuole la delega, un sostituto per il presidente, cioè per il presidente della Corte di Cassazione, ma non lo contempla né per il Procuratore generale, né per il presidente del Consiglio nazionale forense (CNF); dispone che tale sostituto sia, come vuole la delega, «scelto tra i componenti non togati, e per ciò stesso condanna il Consiglio a non poter funzionare quando, mancando il presidente titolare, vengono trattate materie nelle quali il supplente laico non ha competenza (si confronti la lettera *v*), richiamata dalla *e*); rende ancora più difficile rispondere all'interrogativo se i due tipi di Consiglio costituiscano un'ipotesi di «collegio perfetto» oppure no.

Secondo l'interpretazione corrente, formatasi a proposito del consiglio giudiziario distrettuale, unica realtà nota sino ad ora, questi è un collegio perfetto, tale cioè che esso può funzionare solamente se è costituito nella sua integrità: e per questo sono previsti i supplenti. Questa lettura poteva essere giustificata, sino ad ora, dal fatto che i consigli giudiziari costituiscono un organismo nel quale vengono rappresentate varie categorie di magistrati, e quindi non è opportuno prevederne un funzionamento su basi solamente quantitative, cioè in presenza di un numero minimo comunque formato, che potrebbe pretermettere di fatto talune categorie o funzioni. La risposta era avvalorata dalla considerazione che per ogni categoria era previsto il supplente; e, per i due membri di diritto, il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511 disponeva espressamente che, in caso di loro assenza o impedimento, essi fossero sostituiti dal magistrato che ne esercitava le funzioni. Lo schema di decreto delegato ha però improvvidamente abrogato tutto l'articolo 6 ora citato, di modo che, anche per il silenzio della delega, nulla è detto quanto alla sostituzione dei membri di diritto, salvo che, implicitamente, per il presidente della Corte di Cassazione, con le disfunzioni di cui si è detto. Nello stesso tempo, l'introduzione dei supplenti anche in ordine al Consiglio direttivo della Cassazione però denota una certa adesione

alla tesi del «collegio perfetto». Questa tesi, peraltro, se poteva essere plausibile con la disciplina anteriore, appare problematica con la nuova normativa. Infatti l'esigenza che tutte le categorie siano sempre rappresentate, presupposto del «collegio perfetto», è indebolita dalla nuova struttura dei Consigli, sia distrettuale, sia della Cassazione, posto che di esso fanno parte dei soggetti di nuova introduzione, i quali però non hanno competenza su tutte le materie affidate ai consigli stessi. Nell'uno e nell'altro tipo di consigli, infatti, sono presenti esponenti dell'avvocatura e dell'università, e nei consigli distrettuali anche i rappresentanti della regione e dei giudici di pace: ma tutti questi soggetti non hanno competenza piena, non potendo prendere parte a tutte le deliberazioni, bensì solo a quelle considerate dalla lettera v) ed u). Sembra quindi illogico pretendere la presenza, quale condizione del funzionamento del Consiglio, quando poi in molte materie la loro presenza è irrilevante. Si potrebbero dunque configurare o una disciplina mista – presenza di tutti nelle materie «universali», e numero minimo nelle altre – o una regola fondata esclusivamente sul numero minimo. Contro la prima soluzione sta la sua macchinosità, poiché nella stessa seduta normalmente si trattano materie dell'una e dell'altra categoria, ed altresì l'anzidetta difficoltà di individuare un sostituto per il presidente generale e per il presidente del Consiglio nazionale forense, nel Consiglio della Cassazione. Contro la seconda soluzione sta l'assenza di qualsiasi direttiva nella delega, il che, ove il decreto delegato voglia indicare un numero minimo di membri necessari per la ritualità delle sedute, pone a rischio di invalidazione ogni soluzione adottata. Una possibile via di uscita al problema potrebbe essere quella di non procedere, così come si fa nell'articolo 18 dello schema, alla abrogazione totale dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ma di far salvo invece il secondo comma del citato articolo consentendo in tal modo per i membri di diritto, la sostituzione in caso di assenza o impedimento, anche se il problema continuerebbe a porsi per quel che concerne il Presidente del Consiglio nazionale forense.

Venendo ai Consigli giudiziari presso le Corti d'appello, il funzionamento «a geometria variabile», opportuno per molti versi, può determinare una situazione criticabile nei consigli dei distretti nei quali prestano servizio non più di 350 magistrati. Essi infatti contemplanò la presenza di sette togati – due di diritto e cinque eletti – e cinque non togati, uno di diritto e quattro designati o eletti. Ove sia assente il presidente della Corte d'appello la sua sostituzione con un componente non togato (a parte l'impossibilità di funzionamento ove si trattino materie precluse ai «laici») determina un notevole avvicinamento del peso delle due componenti, sì che l'eventuale ulteriore assenza di un togato potrebbe rovesciare l'equilibrio, sul cui modello costituzionale (articolo 104, commi 4 e 5) la delega sembra invece modellata. Purtroppo, il vincolo della delega non prevede rimedi.

Quanto all'articolo 9, va osservato che non sembra condivisibile la formula di «maggioranza qualificata» adottata a proposito dell'elezione dei componenti nominati dal Consiglio regionale (maggioranza di tre

quinti dei componenti nei primi due scrutini, di tre quinti dei votanti negli scrutini successivi). Poiché il numero dei votanti non è prevedibile, e può essere anche molto basso, sembra preferibile – nulla opponendo la delega, e utile essendo invece una buona rappresentatività degli eletti – richiedere la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale.

In merito all'articolo 15, relativo alle competenze dei consigli giudiziari, si osserva che: – il richiamo, contenuto nel comma 1, lettera *a*), «all'articolo 7-ter commi 1 e 2» del regio decreto n. 12 del 1941 appare sovrabbondante: essendo stato (infelicitemente) abrogato il comma 3 del predetto art. 7-ter, i commi 1 e 2 rappresentano tutto l'articolo quale ora residua e non vanno menzionati; – che il richiamo al «rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge n. 150 del 2005» appare operato a due realtà inesistenti, poiché il regio decreto n. 12 non enuncia criteri, affidandoli invece al CSM; e neppure la legge n. 150, che è la delega in attuazione della quale sono stati redatti gli chemi in esame li enuncia, ma li affida ai decreti delegati; – che nella lettera *b*) del medesimo comma 1, l'enumerazione dei parametri, che i pareri del consiglio giudiziario devono considerare, è incompleta: manca infatti il richiamo alle «ipotesi di cui al comma 1» (che sono le molte occasioni disseminate dal predetto comma nella carriera dei magistrati) e la menzione dei «periodi intermedi di permanenza nella qualifica»; – che la lettera *i*) del predetto comma 1 prevede la facoltà del consiglio giudiziario di formulare proposte al comitato direttivo della Scuola «in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola» stessa; e nel far ciò dà attuazione corretta al comma 2, lettera *n*) della delega: ma ciò evidenzia ancor più l'illogicità di un Consiglio giudiziario che interviene sull'attività didattica complessiva, e non può intervenire sul tirocinio degli uditori, che è il vero e diretto oggetto delle sue cure e della sua vigilanza, beninteso nella parte che si svolge presso gli uffici giudiziari. L'aver voluto spezzare sul punto la linea di continuità nell'«amministrazione della giurisdizione», che passa dal CSM al consiglio giudiziario per giungere agli affidatari, rivela anche a questo riguardo la sua incongruenza.

L'articolo 17 analizza la copertura finanziaria, e la relazione tecnica quantifica il gettone di presenza per i non togati in euro 206,58, per 22 sedute all'anno. È possibile ritenere che le «risorse», dunque, si trovano.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**785<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.0.105, 1.0.106, 1.0.123, 1.0.110, 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.119, 1.0.120, 1.0.121, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.128, 1.0.129, 1.0.130, 1.0.131, 1.0.132, 1.0.133 e 1-*quater*.0.100, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, privi di adeguata copertura finanziaria. Ritiene, altresì, necessario chiedere conferma delle risorse disponibili per la copertura delle proposte 1.102 e 1.103.

Fa presente, inoltre, che occorre acquisire una quantificazione degli oneri connesse alle proposte 1.107 e 1.108, nonché alle proposte 1.0.103, 1.0.104, 1.0.108, 5.100, 5.101 e 5.102, che presentano tuttavia una copertura di rilevante entità. Riscontra, poi, la necessità di verificare la natura delle spese in conto capitale della proposta 1.0.122, nonché di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.0.107, 3.107 e 3.108.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, nonostante l'assenza del rappresentante del Governo, rileva che la Commissione deve comunque rendere il prescritto parere all'Assemblea. Propone pertanto di esprimere avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Propone inoltre di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti 1.102 e 1.103, nel presupposto che vi siano adeguate risorse disponibili per la copertura finanziaria delle stesse tenuto conto che si tratta della medesima copertura, sia pure per un diverso importo, richiamata nel testo del provvedimento in esame. In merito alla natura degli interventi indicati nella proposta 1.0.122, ritiene che si tratti di spesa di conto capitale. Propone, infine, di esprimere avviso favorevole su tutte le altre proposte, ad eccezione dell'emendamento 1.0.107, sul quale, in assenza di una verifica della quantificazione degli effetti finanziari ad esso connessi, propone di esprimere avviso contrario.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, infine, parere non ostativo sulle proposte 1.102 e 1.103, nel presupposto della disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.105, 1.0.106, 1.0.123, 1.0.110, 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.119, 1.0.120, 1.0.121, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.128, 1.0.129, 1.0.130, 1.0.131, 1.0.132, 1.0.133, 1-*quater*.0.100 e 1.0.107 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, nonché delle sedute di domani, già convocate alle ore 9 e 15, è integrato con l'esame dell'atto del Governo n. 550 (schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**786<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio)

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) osserva che il testo del provvedimento in esame risulta sostanzialmente identico a quello dell'Atto del Governo n. 522, sul quale le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno già reso parere. Poiché il Governo ha ritenuto di non recepire i suddetti pareri, ha ora ritrasmesso alle Camere il medesimo testo, per i pareri definitivi delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004. Il provvedimento è inoltre accompagnato dal verbale del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2005, nel quale il Governo precisa le ragioni per le quali ha ritenuto di non recepire tutte le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, indicando altresì delle riformulazioni che intende apportare rispetto al testo del precedente schema n. 522.

Ove fosse quindi confermata la sostanziale identità tra il testo in esame e quello dello schema n. 522, la Commissione bilancio non potrebbe che riconfermare il parere già reso sul testo precedentemente esaminato, ferma restando la necessità di ottenere una esplicita conferma del Governo in tal senso.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo aver rilevato la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere da parte della Commissione, essendo stata già convocata per questa settimana la seduta del Consiglio dei ministri che dovrà approvare lo schema di decreto legislativo in esame, chiede di sapere se il parere della Commissione dovrà riguardare solo il vecchio testo o se, viceversa, dovrà tenere anche conto delle modificazioni allo stesso preannunciate dal Governo nel verbale del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2005, allegato al provvedimento.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) esprime profondo sconcerto per la procedura adottata dal Governo nell'esame parlamentare dello schema n. 550 in titolo, in quanto l'Esecutivo, pur informando il Parlamento di non volersi conformare ai pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e di voler anzi apportare ulteriori modifiche al testo dello schema n. 522 precedentemente presentato alle Camere, non ha tuttavia sottoposto alle stesse Commissioni, per il secondo parere, il nuovo testo che intende effettivamente adottare, ma si è limitato a riproporre il vecchio testo, che ha esplicitamente dichiarato di voler modificare. Tale procedura, oltre ad essere palesemente illogica e contraddittoria, rappresenta a suo avviso un *vulnus* del ruolo del Parlamento, a cui viene sottratta la possibilità di conoscere le disposizioni che il Governo si propone realmente di introdurre e, quindi, di esprimere con cognizione di causa il prescritto parere.

Quantomeno, se fosse confermato che il Governo intende apportare al precedente testo dello schema n. 522 soltanto le modifiche sommariamente indicate nel verbale del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2005 allegato allo schema in esame, allora ritiene che la Commissione bilancio dovrebbe comunque esaminare ed esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, su tali modifiche. Solo così potrebbe essere esercitato in maniera corretta il compito istituzionale di controllo per gli aspetti di carattere finanziario spettante alla Commissione stessa.

Evidenzia poi come una siffatta interpretazione della delega, secondo la quale il Governo dovrebbe riproporre alle Camere gli stessi testi già esaminati in precedenza, anziché quelli nuovi che intende effettivamente adottare, oltre ad essere illogica, contraddice anche lo spirito della norma, come desumibile dal combinato disposto dei commi 45 e seguenti del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 243 del 2004, in cui appare chiaramente che i testi da trasmettere al Parlamento sono in realtà quelli nuovi, comprensivi delle modifiche che il Governo intende adottare.

Conviene comunque con il Presidente in ordine alla necessità di acquisire previamente conferma dal Governo delle modifiche che debbono effettivamente essere introdotte nel testo in esame, fermo restando che, ove vi fossero cambiamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel verbale del Consiglio dei ministri allegato allo schema in esame, sarebbe opportuno acquisire direttamente i nuovi testi completi delle riformulazioni per l'espressione dei conseguenti pareri.

Ricorda che nella legge delega richiamata ricorre una procedura che è stata ampiamente utilizzata nel corso della presente legislatura, secondo la quale i decreti legislativi di attuazione delle leggi delega suscettibili di determinare oneri finanziari devono trovare copertura nell'ambito della legge finanziaria o di altri provvedimenti legislativi, da approvare prima dell'emanazione dei decreti legislativi medesimi. Per garantire il rispetto degli equilibri di carattere finanziario, si è quindi previsto il duplice parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, ma tale controllo sarebbe evidentemente privato di qualsiasi efficacia se il Governo, una volta che decidesse di

non attenersi ai pareri delle Commissioni, non avesse l'obbligo di presentare il testo che intende effettivamente adottare.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*), concordando con le osservazioni del senatore Morando, rileva il modo di procedere irrituale dell'Esecutivo deriva da una interpretazione letterale delle norme contenute all'articolo 1, comma 45, della citata legge delega n. 243 del 2004, relativamente ai testi che il Governo è tenuto a ritrasmettere alle Camere per i pareri definitivi.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) osserva che, in base a quanto indicato nel verbale del Consiglio dei ministri più volte citato, il Governo puntualizza i profili in ordine ai quali non intende conformarsi al parere della Commissione di merito, motivando tale indisponibilità, tra l'altro, con il carattere oneroso di alcune delle modifiche proposte, mentre sembra implicitamente confermata la volontà di recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio. Di conseguenza, per i profili finanziari di competenza, non vi sarebbero rilievi da formulare. Tuttavia, ribadisce l'assoluta necessità che il Governo fornisca un'esplicita conferma in tal senso, in particolare attraverso il competente Ministero per il lavoro e le politiche sociali, che aveva fornito preziosi elementi di informazione nel corso dell'esame dello schema n. 522.

Propone, pertanto, anche in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, allo scopo di acquisire i suddetti chiarimenti. In ogni caso, ritiene opportuno che nel parere che la Commissione dovrà rendere al Governo, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, venga segnalata l'esigenza che, per il futuro, nel caso di rinvio alle Camere di schemi di decreti legislativi per i pareri definitivi, questi siano trasmessi nei nuovi testi completi delle modifiche che il Governo intende effettivamente apportare, al fine di consentire una compiuta valutazione dei relativi profili.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI propone di convocare un'ulteriore seduta della Commissione per oggi, mercoledì 9 novembre 2005, alle ore 20, sia al fine di proseguire l'esame dello schema n. 550 già all'ordine del giorno, sia in considerazione della possibilità che la Commissione venga investita della valutazione dei profili di copertura relativi al maxiemendamento preannunciato dal Governo al disegno di legge finanziaria 2006 (Atto Senato n. 3613), ove questo sia trasmesso in tempo utile.

Infine, propone di integrare l'ordine del giorno delle successive sedute della Commissione, a cominciare dalla odierna seduta notturna testé

preannunciata, con l'esame dell'Atto del Governo n. 553 (in materia di incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati).

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, come testé convenuto, la Commissione è ulteriormente convocata per oggi, mercoledì 9 novembre 2005, alle ore 20.

Prende atto la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto, l'ordine del giorno dell'odierna seduta notturna testé convocata e delle sedute già convocate domani, alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame dell'Atto del Governo n. 553.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**307<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Contento.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2006 (n. 557)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore AGOGLIATI (*FI*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, esponendo i criteri che hanno condotto all'individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali. In particolare, dà conto della riduzione del numero delle lotterie da cinque a quattro, motivata dall'analisi dei risultati di vendita conseguiti nel corrente anno, nonché delle esigenze che caratterizzano ciascuna scelta relativa alle manifestazioni abbinate. Evidenzia infine i soddisfacenti risultati in termini di vendita riscontrati dalle lotterie interattive, le quali consentono anche di realizzare vincite nel corso della manifestazione, ovvero con modalità analoghe alle lotterie istantanee o in sinergia con programmi televisivi.

Alla richiesta di informazioni da parte del presidente PEDRIZZI relativamente alla lotteria per la Pace e della Buona Azione, il sottosegretario CONTENUTO risponde che essa deriva da una proposta avanzata dall'Associazione Poliziotti Italiani e che si tratta di una manifestazione realizzata a livello nazionale, con la collaborazione di alcune amministrazioni locali.

Si apre il dibattito.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ricorda che, pur avendo sollecitato, in sede di esame del decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2005, l'abbinamento di una lotteria dedicata ai giochi olimpici invernali di Torino 2006, tale richiesta era rimasta sostanzialmente disattesa. Il mancato inserimento di tale abbinamento nello schema di decreto in esame lo ha indotto a insistere per ottenere la specifica previsione legislativa, nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005, di una lotteria ad estrazione istantanea dedicata alla citata manifestazione.

Esprime poi apprezzamento per l'inserimento nello schema del Carnevale di Gallipoli, da lui stesso sollecitato unitamente al senatore Costa, che reputa idoneo a valorizzare gli investimenti a tale finalità effettuati, criticando invece nettamente la mancata inclusione tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per l'anno 2006 del Giro dell'Ossola, nonostante gli inviti in tal senso formulati. Fa inoltre notare che la previsione di abbinamenti relativi a manifestazioni che si terranno in Regioni a statuto speciale non risulta condivisibile poiché tali ambiti territoriali non necessitano di ulteriori finanziamenti a scapito di realtà maggiormente svantaggiate, tanto più ove si consideri la riduzione da cinque a quattro del numero delle lotterie.

Preannuncia quindi che il proprio voto sul parere del relatore sarà necessariamente condizionato dalla condivisione o meno della sollecitazione al Governo affinché sia inserito nel novero delle manifestazioni da abbinare alle lotterie per il prossimo anno anche il Giro dell'Ossola.

Il presidente PEDRIZZI rileva con soddisfazione l'inserimento tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie del prossimo anno della Giostra della Quintana di Foligno, secondo le sollecitazioni in tal senso espresse dal senatore Castellani.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*), premessa l'intenzione di non svolgere un intervento ispirato da interessi localistici, chiede al sottosegretario Contento quali valutazioni abbiano condotto all'esclusione dal novero delle manifestazioni da abbinare alle lotterie, oltre che di quelle citate dal senatore Eufemi, del Carnevale di Viareggio e del gran premio di Imola, ai quali si sono sempre accompagnati soddisfacenti risultati sotto il profilo del ritorno economico.

Sottopone quindi all'attenzione del sottosegretario Contento la possibilità di includere tra le manifestazioni da abbinare anche la «Sicilia al Passo», organizzata da un consorzio tra i Comuni di Castelbuono, Siracusa e Catania.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) prende atto con soddisfazione dell'inserimento tra le manifestazioni abbinate per le lotterie del prossimo anno della Giostra della Quintana di Foligno, in conformità alle rassicurazioni fornite in tal senso dal sottosegretario Contento.

Il senatore CANTONI (FI) si associa all'invito formulato dal senatore Eufemi affinché sia sollecitato l'inserimento tra le manifestazioni da abbinare il «Giro dell'Ossola», sottolineando come tale area geografica necessiti di essere valorizzata e sostenuta.

Il relatore AGOGLIATI (FI) si dichiara disponibile a valutare le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, alla luce delle osservazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CONTENTO prende atto delle sollecitazioni avanzate nel corso del dibattito e si riserva di verificare se i relativi organizzatori abbiano o meno presentato la domanda di ammissione delle manifestazioni agli abbinamenti con le lotterie nazionali. Fa inoltre osservare che la riduzione del numero delle lotterie rispetto allo scorso anno è motivata dall'esigenza di tener conto della non ingente redditività delle stesse e, quindi, di scongiurare la ripartizione tra più soggetti di somme di modesta entità.

Quanto all'individuazione delle manifestazioni da abbinare, richiama il criterio seguito dell'alternanza e della rilevanza attribuita ai risultati registrati in termini di vendita dei biglietti.

Si dichiara quindi disponibile a valutare un eventuale invito formulato da parte della Commissione ad analizzare il possibile inserimento tra le manifestazioni abbinare alle lotterie del Giro dell'Ossola e della manifestazione «Sicilia al Passo».

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione conferisce mandato al relatore Agogliati a formulare sullo schema di decreto ministeriale un parere favorevole con osservazioni, recante l'invito al Governo a valutare la possibilità di inserire tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per il prossimo anno il Giro dell'Ossola e la manifestazione «Sicilia al Passo».

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PEDRIZZI informa che sono in corso di pubblicazione gli atti dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea e che la presentazione degli stessi avverrà il 1° dicembre 2005, nel corso di un convegno che si terrà a Palazzo Giustiniani, al quale hanno prospettato la disponibilità a partecipare il ministro Fini, il senatore Amato e il Presidente del Senato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**439<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*» (n. 541)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale.

In sede di replica agli intervenuti nel dibattito, interviene il relatore GABURRO (*UDC*), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), nel quale dichiara di recepire i principali punti emersi.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per le osservazioni recate nella proposta di parere testé illustrata, che ben danno conto della necessità di porre in essere una strategia di ampio respiro diretta ad assicurare l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*. Non potendo tuttavia esprimere un giudizio favorevole sull'atto in titolo per le ragioni esposte nel corso della discussione generale, ella preannuncia, a nome dei Gruppi di opposizione, voto di astensione.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005 (n. 552)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era avviata la discussione generale.

Ha indi la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale lamenta l'assenza nello schema di riparto in titolo di una prospettiva di carattere sistematico e di specifici criteri di priorità, tanto più grave in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili.

Dopo aver espresso apprezzamento per la richiesta del senatore Favaro di inserire nello schema di parere riferimento alla necessità di assicurare il sostegno economico alla collaborazione scientifica con l'Institut Laue Langevin di Grenoble, egli stigmatizza la politica di tagli sinora seguita dall'Esecutivo che favorisce l'impostazione, a suo avviso di carattere mercantile, secondo cui gli enti di ricerca, ed in particolare il CNR, debbano operare prevalentemente sulla base di commesse. Si tratta infatti di un'ottica che giudica incomprensibile con riferimento non solo alle scienze umane e sociali, ma anche – più in generale – alla ricerca di base.

Nel rinvenire scelte occasionali che mal si coniugano con i necessari interventi di sistema, il senatore conclude preannunciando la contrarietà sull'atto in titolo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore GABURRO (*UDC*), il quale giudica importante che, pur in presenza di difficoltà di bilancio, il Governo sia stato in grado di confermare gli stanziamenti già previsti per gli enti di ricerca per il precedente anno finanziario.

Dopo aver auspicato un sempre più ampio coinvolgimento dei privati nell'attività di ricerca, secondo una impostazione diffusa nei principali Paesi europei, illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore FAVARO (*FI*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime in particolare compiacimento per la scelta del relatore di inserire un esplicito invito nei confronti del Governo a sostenere la collaborazione scientifica con l'Institut Laue Langevin.

Pur ribadendo la contrarietà sull'atto in titolo, il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede che si proceda alla votazione per parti separate dello schema di parere illustrato dal relatore, al fine di poter esprimere un voto favorevole sulle osservazioni in esso recate, che giudica condivisibili.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto che lo schema di riparto in esame, che giunge a conclusione della legislatura, rappresenta l'occasione per esprimere un giudizio, a suo avviso negativo, sulla politica dell'Esecutivo riferita al settore della ricerca. Al riguardo, ella stigmatizza l'assenza di investimenti strategici e di scelte di fondo che sarebbero state invece indispensabili per il Paese.

Non va infatti dimenticato, ella prosegue, che il Governo si è limitato ad operare un riordino, a suo giudizio discutibile, degli enti di ricerca, senza alcuna visione strategica. Inoltre, stigmatizza il ritardo con cui è stata data attuazione ai decreti legislativi di riforma, come testimonia la circostanza che, ad oggi, non sono stati ancora adottati i regolamenti di funzionamento dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

Sulla base di tali considerazioni, ella ritiene di non poter certo votare un parere favorevole.

Avviandosi a concludere, la senatrice coglie altresì l'occasione per stigmatizzare che le scarse risorse disponibili per il settore siano state in gran parte destinate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT), non ancora operativo, in riferimento al quale ella si richiama alle critiche in più occasioni svolte dai Gruppi di opposizione.

Infine, sottolinea la necessità di assicurare la necessaria trasparenza dell'attività dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con particolare riferimento alle iniziative di ricerca poste in essere con apparati ministeriali, tanto più in considerazione della rilevante entità delle risorse ad essa assegnate.

Ha indi la parola il vice ministro POSSA, che rivendica l'importante processo di riordino degli enti di ricerca operato dall'Esecutivo, conseguente alla riapertura della delega legislativa operata dalla legge n. 137 del 2002, che peraltro ha potuto contare sul contributo da parte delle Camere in sede di esame dei decreti legislativi relativi al CNR, all'INAF e all'ASI. Si tratta, egli prosegue, di una riforma imponente, caratterizzata, da un lato, dal passaggio di interi comparti e strutture dal CNR all'INAF e all'INRIM e, dall'altro, dalla confluenza dell'INFM e dell'Istituto nazionale di ottica applicata nello stesso CNR.

I richiamati decreti legislativi, approvati nel 2003, prevedevano – a loro volta – la successiva emanazione di regolamenti applicativi, che è stato possibile approvare solo dopo un lungo e meditato *iter*, anche in considerazione dell'opportunità di assicurare adeguate strutture ed acquisire il consenso delle parti sociali e dei soggetti coinvolti.

Per tale ragione, chiarisce il Vice Ministro, non è stato possibile presentare con maggiore tempestività alle Camere lo schema di riparto rife-

rito all'anno finanziario in corso, che altrimenti non avrebbe potuto tener conto del processo di riordino degli enti.

Non va infatti dimenticato, egli prosegue, che si tratta di un intervento particolarmente complesso, come testimonia ad esempio la circostanza che, con riferimento al CNR, si è passati da un'articolazione degli 8.000 ricercatori in 108 istituti indipendenti ad una loro aggregazione in dodici dipartimenti, che concentrano la loro attività su tematiche di sicuro interesse per la collettività, nell'ottica di assicurare un'adeguata massa critica. In proposito, coglie peraltro l'occasione per informare che si sta procedendo al reclutamento dei capi dipartimento, seguendo procedure che assicurano il prevalere di aspetti meritocratici.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) stigmatizza che il Vice Ministro sia intervenuto dopo le dichiarazioni di voto e lamenta che non abbia comunque fatto riferimento nel suo intervento all'attività dell'IIT.

Il presidente ASCIUTTI assicura che, alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, saranno nuovamente auditi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica, rappresentanti del medesimo Istituto.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione per parti separate dello schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore Gaburro.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone separatamente in votazione il dispositivo (dalle parole «La Commissione» alle parole «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni»), che risulta approvato a maggioranza, le osservazioni nn. 1) e 2), che risultano accolte all'unanimità, nonché lo schema di parere nel suo complesso, che è accolto a maggioranza.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, giovedì 10 novembre, alle ore 15, è integrato con lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti di Intercultura nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla multiculturalità.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 541**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo,

premesso che l'individuazione degli alunni portatori di *handicap* è demandata alle aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, effettuati secondo modalità e criteri definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che sull'atto in titolo:

è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata lo scorso 16 giugno 2005, nonostante le perplessità iniziali delle regioni sulla veste giuridica del provvedimento, atteso che esse ritenevano che l'integrazione sociale degli alunni portatori di *handicap* fosse materia di competenza concorrente in riferimento alla quale allo Stato non residuasse alcun potere regolamentare;

è stato espresso il parere favorevole del Consiglio di Stato nell'adunanza dello scorso 25 agosto 2005, in cui – fra l'altro – si ribadisce, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che la materia rientra nell'ambito della definizione dei livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione dei diritti all'assistenza e all'integrazione sociale e che pertanto è di competenza statale;

giudicato favorevolmente, quanto al merito, che gli accertamenti, disposti dalle aziende sanitarie:

abbiano carattere collegiale;

debbano essere effettuati in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

siano propedeutici alla definizione della diagnosi funzionale dell'alunno da parte dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, nonché da operatori sociali);

rilevata l'inopportunità che all'articolo 3, comma 2, si demandi l'individuazione delle risorse necessarie ai soggetti preposti alla definizione del piano educativo individualizzato (ovvero agli operatori sanitari, al personale insegnante curricolare e di sostegno, nonché agli insegnanti operatori psico-pedagogici);

espresso invece favore per:

l'accoglimento della richiesta avanzata dalle regioni di espungere il riferimento all'individuazione delle ore di assistenza ritenute necessarie, atteso che la competenza in materia di assistenza spetta agli enti locali, come del resto ribadito anche dal Consiglio di Stato nel richiamato parere sul provvedimento;

la previsione all'articolo 3, comma 3, di accordi fra enti locali, uffici scolastici regionali nonché direzioni sanitarie regionali diretti al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, onde assicurare – fra l'altro – verifiche sistematiche con riferimento alla tematica dell'integrazione;

la deroga – disposta all'articolo 4 (che del resto recepisce l'articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003) – alla procedura per l'attivazione di posti di sostegno che, come noto, è basata sul rapporto di un insegnante per ogni 138 alunni frequentanti gli istituti scolastici della provincia;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1) Si invita il Governo a valutare l'opportunità di coinvolgere nella fase di individuazione delle risorse necessarie, attualmente attribuita esclusivamente ai soggetti preposti alla definizione del piano educativo individualizzato (ovvero agli operatori sanitari, al personale insegnante curricolare e di sostegno, nonché agli insegnanti operatori psico-pedagogici), anche altri soggetti in possesso di specifiche responsabilità e competenze.

2) Si segnala l'esigenza di assicurare un maggior coordinamento degli interventi a favore degli alunni in situazione di *handicap*, in un'ottica sistemica.

3) Premesso che, ai sensi dell'articolo 4 dell'atto in titolo, che del resto recepisce disposizioni recate all'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni è subordinata alla certificazione attestante la particolare gravità, si invita il Governo ad assicurare un adeguato sostegno anche agli alunni con disabilità di minore gravità, onde favorire lo sviluppo delle loro potenzialità».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 552**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

lo schema in esame tiene conto del processo di riordino degli enti di ricerca conseguente alla riapertura della delega legislativa, recata nella legge n. 137 del 2002, per il riordino dell'organizzazione governativa e degli enti pubblici (previsto dalla legge n. 59 del 1997);

rispetto al precedente schema di riparto, in quello in esame non sono dunque presenti, da un lato, l'Istituto papirologico «G. Vitelli» (trasformato in struttura scientifica dell'università di Firenze) e, dall'altro, l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), l'Istituto nazionale di ottica applicata e l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (che sono divenute strutture del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR);

non risulta invece ancora inserito l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), istituito dal decreto legislativo n. 38 del 2004 a seguito della fusione fra l'Istituto «G. Ferraris» e l'Istituto «Gustavo Colonnetti», atteso che non sono ancora entrati in vigore i relativi regolamenti. Pertanto, nel riparto in esame sono ancora una volta proposte due distinte assegnazioni, una all'Istituto «G. Ferraris» e l'altra al CNR (con riferimento ai costi di funzionamento dell'Istituto «G. Colonnetti», ad esso afferente);

preso atto che:

lo stanziamento complessivo del Fondo, pari a 1.636.074.000 euro, è di poco inferiore rispetto a quello riferito al 2004;

la somma effettivamente disponibile per il riparto è tuttavia inferiore (1.620.938.300 euro), attesi gli accantonamenti diretti alla società Sincrotrone di Trieste (pari a 14.000.000 di euro, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005) e all'università di Firenze (pari a 1.135.700 euro, in conseguenza dell'accorpamento del richiamato Istituto papirologico «G. Vitelli»);

per l'anno in corso, così come per il successivo, gli enti di ricerca sono tenuti a predisporre i propri bilanci di previsione avendo come riferimento il 98 per cento dell'assegnazione stabilita per ciascuno di essi nell'anno precedente (al netto delle assegnazioni straordinarie e a destinazione vincolata), al fine di costituire un apposito fondo da destinare alle

esigenze finanziarie più impellenti e a premiare gestioni efficienti da parte degli enti;

rilevato che:

relativamente al CNR, viene proposto un contributo complessivo leggermente superiore rispetto a quello erogato nel 2004, nel quale sono peraltro ricomprese, analogamente a quanto previsto per lo scorso anno, le assegnazioni per i progetti finalizzati già approvati dal CIPE (comma 1, lettera *a*), 2.582.284 euro per l'Istituto di biologia cellulare, 1.000.000 di euro per l'Osservatorio «Piramide per l'Everest», 500.000 euro per l'attuazione dell'accordo di programma in corso con il Ministero e l'ENEA per la gestione italiana della presidenza dell'iniziativa Eureka, nonché specifici stanziamenti per il funzionamento dei richiamati istituti accorpati al CNR con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti adottati lo scorso 4 maggio;

anche per quest'anno, si propone inoltre un contributo all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), peraltro ridotto di circa 300.000 euro rispetto al 2004, all'interno del quale 1.700.000 euro è vincolato alla copertura di spese per la manutenzione straordinaria della nave oceanografica OGS-Explora;

quanto al contributo all'Agenzia spaziale italiana, esso risulta leggermente ridotto rispetto al 2004, passando da circa 630 milioni di euro agli attuali 618;

relativamente al Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «E. Fermi», all'Istituto nazionale per la montagna, nonché all'Istituto italiano di studi germanici vengono proposti minori incrementi;

relativamente all'Istituto «G. Ferraris», all'Istituto nazionale di alta matematica, all'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché al Consorzio per l'area di ricerca di Trieste è di contro attribuito il 98 per cento delle precedenti assegnazioni;

alla Fondazione Centro italiano studi sull'alto medioevo è poi confermato il medesimo contributo stanziato nel 2004,

valutati con particolare favore:

il consistente incremento dello stanziamento a favore dell'INAF, che passa dai 51.767.250 euro per il 2004 agli attuali 81.990.000, senz'altro opportuno in considerazione del maggior onere derivante dalla confluenza in esso dell'Istituto di radioastronomia, dell'Istituto di astrofisica spaziale e dell'Istituto di fisica dello spazio interplanetario, nonché dell'esigenza di prevedere risorse aggiuntive per gli investimenti infrastrutturali (anche in considerazione della circostanza che l'Istituto non usufruirà più dei contributi specifici per l'edilizia universitaria) e di coprire gli oneri connessi al passaggio del suo personale tecnico e amministrativo dal comparto università a quello degli enti di ricerca;

l'incremento dello stanziamento complessivo per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, parte del quale è destinato al sostegno del processo di integrazione tra l'Ente e le strutture di ricerca operanti

sul territorio in vista della costituzione di un polo di eccellenza, in linea con quanto previsto nel Programma nazionale della ricerca dello scorso 18 luglio;

il significativo incremento dell'assegnazione spettante all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (+ 5,4 per cento) rispetto al 2004;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1) Si impegna il Governo ad individuare ulteriori risorse per il settore nel corso della manovra economica per il 2006.

2) In particolare, si invita il Governo ad assicurare un adeguato sostegno economico per il triennio 2006-2008 al CNR affinché sia possibile continuare la collaborazione scientifica con l'Institut Laue Langevin di Grenoble».

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLÈDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**349<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.a. o ad altra società da essa derivante (n. 555)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Il relatore FABBRI (*FI*) riferisce sul provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che con decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, si è provveduto alla costituzione dell'Ente Tabacchi Italiani – successivamente trasformatosi in Società per Azioni – al quale sono state trasferite le attività precedentemente svolte dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nonché – in posizione di distacco – i dipendenti pubblici già in forza a tale Amministrazione Autonoma.

L'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283 – per l'attuazione del quale è stato adottato un apposito regolamento-quadro con decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, n. 447 del 27 novembre 1997 – ha introdotto a favore dei lavoratori, dichiarati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione dell'Ente, l'istituto del sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In conseguenza di quanto previsto all'articolo 1 del sopracitato regolamento-quadro, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ente Tabacchi Italiani hanno provveduto al deposito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'accordo collettivo del 24 gennaio 2001, con il quale le parti firmatarie hanno convenzionalmente prefigurato l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale di detto Ente.

Sulla base di tale accordo è stato approvato, con decreto 18 febbraio 2002, n. 88, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, distaccato all'Ente Tabacchi Italiani o ad altra società da essa derivante.

Con successivo accordo integrativo del 26 febbraio 2004, le parti sociali, già firmatarie del precedente accordo finalizzato all'adozione del citato regolamento n. 88 del 2002, hanno puntualizzato taluni profili della materia contenuta nel primo atto negoziale, tra i quali l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente, la conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5 per cento per la stessa tipologia di personale, nonché l'erogazione ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'assegno per il nucleo familiare.

Con lo schema di regolamento in questione, composto di un solo articolo, si è pertanto proceduto a recepire le sopracitate disposizioni oggetto dell'accordo integrativo del 26 febbraio 2004, apportando le conseguenti modificazioni al citato decreto n. 88 del 2002.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) illustra alcune modifiche apportate allo schema di parere favorevole già da lui illustrato nella seduta di ieri (e pubblicato in allegato al resoconto sommario della medesima seduta), volte a chiarire meglio il significato di alcune affermazioni contenute nella premessa e a recepire la sostanza di alcuni rilievi formulati nel corso della discussione. In particolare, all'inizio del quinto capoverso, viene soppresso l'inciso «anche tra loro divergenti», e alla fine dell'ottavo capoverso vengono soppresses le parole «esclusa ogni incongrua e inopportuna invasività». Nel nono capoverso, le parole «decorsi due anni» sono

sostituite dalle altre «decorso un termine ragionevole». Inoltre, alla premessa viene aggiunto, in fine, un ulteriore capoverso, del seguente tenore: «considerato che l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 29 settembre, di disporre una deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di aziende al momento non in possesso dei requisiti per l'accesso al credito garantito, non pregiudica il diritto per tutti i lavoratori, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di conferire volontariamente il proprio trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari.».

Aderendo infine ad una richiesta del senatore VIVIANI (*DS-U*), il relatore Morra integra ulteriormente il nono capoverso, inserendo, dopo le parole «decorso un termine ragionevole», il seguente inciso: «- in relazione ad una effettiva diffusione della previdenza integrativa -».

Il senatore VIVIANI (*DS-U*), dopo avere sottolineato l'esigenza di adottare misure idonee a rafforzare il secondo pilastro della previdenza, che costituisce un elemento fondamentale del sistema di sicurezza sociale del futuro, manifesta apprezzamento per l'atteggiamento politico assunto dal ministro Maroni in ordine alla materia in questione, ed osserva altresì che le riformulazioni testè illustrate dal relatore migliorano l'impianto dello schema di parere originariamente prospettato. Tuttavia, permangono su taluni profili dello stesso alcuni rilevanti elementi di perplessità, tali da non consentire l'espressione di un giudizio positivo. Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere, nel testo da ultimo emendato dal relatore.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere in esame, associandosi alle valutazioni espresse in proposito dal senatore Viviani ed evidenziando in particolare che le integrazioni e modifiche apportate dal relatore, pur risultando condivisibili, non fanno venire meno alcune non trascurabili riserve sull'impostazione complessiva sottesa al sopracitato schema di parere.

Esprime infine l'auspicio che lo schema di decreto legislativo in titolo venga definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri in tempi celeri.

Il senatore VANZO (*LP*) dopo aver sottolineato la necessità inderogabile di addivenire all'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo in esame da parte del Consiglio dei ministri, preannuncia, a nome del Gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il presidente ZANOLETTI dopo aver espresso apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore e da tutti i componenti della Commissione, pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di parere

favorevole, nel testo integrato con le modifiche apportate dal relatore Morra.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è proseguito il dibattito sullo schema di decreto legislativo in titolo. Poiché non vi sono richieste di intervenire, invita quindi il relatore ad illustrare lo schema di parere.

Il relatore MORRA (FI) procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole, con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

La senatrice PILONI (DS-U) dichiara preliminarmente che, come ha rilevato anche il sottosegretario Brambilla nella seduta di ieri, la disciplina introdotta con lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta un significativo passo in avanti rispetto alla normativa vigente in materia di totalizzazione, poiché conferisce ad una platea più ampia di potenziali beneficiari la possibilità di usufruire di tale facoltà. Peraltro, va ricordato che le forze politiche di opposizione, già durante l'iter parlamentare della legge n. 243 del 2004, di riforma del sistema previdenziale, avevano manifestato il loro consenso sull'impostazione dei principi di delega in materia di totalizzazione.

Gli elementi di perplessità non sorgono quindi tanto sui contenuti del provvedimento all'esame, quanto sulla constatazione della sussistenza di diversi profili di difformità dello stesso rispetto ai principi e criteri direttivi di delega inerenti alla totalizzazione. In particolare, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti viene circoscritta a quelli di durata non inferiore a sei anni, mentre all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, prefigura una soglia temporale di cinque anni.

Inoltre, riguardo ai requisiti per l'esercizio della facoltà di totalizzazione, contemplati all'articolo 1, comma 2, lettera a), del provvedimento in titolo, va rilevato che la previsione di un'anzianità contributiva minima di venti anni configura un'ipotesi di eccesso di delega; tale requisito, peraltro, pur potendo apparire compatibile con i regimi attinenti alle casse dei liberi professionisti – che in genere richiedono requisiti minimi di an-

zianità contributiva più elevati, pari a 25 o a 30 anni – risulta tuttavia del tutto inconciliabile con i requisiti minimi di anzianità contributiva in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti, in taluni casi inferiori rispetto al sopracitato limite ventennale.

Relativamente al sistema di calcolo dei trattamenti, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, va evidenziato che l'adozione del sistema di calcolo contributivo si pone in contraddizione con il criterio di delega di cui al comma 2, lettera *o*) della legge n. 243 del 2004, alla stregua del quale ogni ente presso cui siano stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo.

Il requisito anagrafico di 65 anni di età, contemplato all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo in titolo – prosegue la senatrice Piloni –, pur risultando conforme a quanto previsto dal citato criterio di delega, appare tuttavia incongruo, atteso che sarebbe stato opportuno incentrare lo stesso sull'età per il pensionamento di vecchiaia, che per le donne è pari a 60 anni.

Tutte le difformità e gli eccessi di delega fin qui sottolineati denotano una anomalia metodologica di fondo, in quanto il Governo ha valutato gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in discussione successivamente all'approvazione della legge delega e ha pertanto adottato uno schema di decreto legislativo condizionato, nei contenuti, dalle risultanze di tale ricognizione e, per tale motivo, suscettibile di presentare i risvolti di incostituzionalità precedentemente evidenziati.

Lo schema di parere illustrato dal relatore recepisce opportunamente tutti i rilievi critici sopracitati, contenendo altresì anche un opportuno richiamo al fondo previdenziale per le casalinghe. Sarebbe tuttavia preferibile formulare come condizioni almeno una parte delle osservazioni contenute nello schema, atteso che i profili di incostituzionalità precedentemente richiamati rendono necessaria una formulazione più cogente del parere che la Commissione si accinge a varare.

Dopo che il relatore MORRA (*FI*) ha ribadito la versione originaria dello schema di parere, precedentemente illustrato, la senatrice PILONI (*DS-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sull'atto in questione, con le motivazioni già illustrate.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), dopo aver dichiarato preliminarmente di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Piloni, esprime una forte preoccupazione per i vistosi profili di eccesso di delega, ravvisabili nell'ambito del provvedimento in esame.

Dopo aver manifestato apprezzamento per lo sforzo proficuo compiuto dal relatore nell'elaborazione dello schema di parere, osserva che sarebbe stato preferibile adottare una formulazione maggiormente vincolante delle prescrizioni contenute nello stesso, preannunciando, a nome

del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione in ordine allo schema di parere in questione.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore Morra.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE*

Il presidente ZANOLETTI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 10 novembre, alle ore 14.30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 550**

La Commissione, riesaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 243 del 2004, lo schema di decreto legislativo in titolo,

visti gli elementi di documentazione trasmessi dal Governo, ai sensi della disposizione sopra citata;

visto l'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

ribadito l'avviso, già espresso nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 522, circa l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento di riordino del sistema della previdenza complementare, in grado di assicurarne il rilancio, soprattutto nell'interesse delle generazioni più giovani di lavoratori;

preso atto che, dalle risultanze del confronto tra il Governo e le parti sociali e delle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione, è emerso un orientamento maggioritario in linea di massima favorevole allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, integrato e modificato in termini risultati poi largamente coincidenti con quelli indicati nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2005;

ritenuto che, pur nella concorrente presenza di istanze legittimamente rappresentate dai soggetti associativi coinvolti nell'organizzazione e nella disciplina della previdenza complementare, occorre sempre tenere presenti le finalità di attuazione del dettato costituzionale in materia di sicurezza sociale, che costituiscono il presupposto del progetto di riforma in discussione, e che pongono, come criterio prioritario di orientamento dell'elaborazione normativa, l'interesse del lavoratore, unico titolare del trattamento di fine rapporto e dei diritti costituenti la sua posizione retributivo-previdenziale;

considerato che, ai fini del rilancio del sistema della previdenza complementare, occorre realizzare una efficace sintesi tra il principio della libera competizione fra gli strumenti attuativi e l'esigenza sociale di assicurare ai lavoratori conferenti un'affidabile garanzia del capitale e del suo rendimento;

ritenuto che un adeguato flusso di quote del TFR maturando verso le forme pensionistiche complementari e, in generale, il corretto ed efficiente funzionamento dell'intero sistema possono realizzarsi soltanto sui presupposti:

di una diffusa, capillare e chiara informazione alla generalità dei destinatari;

di una rigorosa, semplice e trasparente declinazione delle opzioni offerte, con drastica riduzione dei costi, anche fiscali, gravanti sulle effettive prestazioni;

di una regolazione unitaria ed omogenea dei necessari poteri, organismi e procedimenti di controllo e vigilanza su tutti gli strumenti attuativi della previdenza complementare;

ritenuto, altresì, che l'attivazione virtuosa del sistema si fonda principalmente sulla fiducia dei lavoratori conferenti, che deve essere concretamente promossa e mantenuta, e sull'attiva collaborazione dei soggetti associativi, misurabile dalla capacità di esercitare il ruolo proprio di rappresentanza e tutela anche in questo settore;

considerato che, in questa logica, è necessario garantire la piena aderenza ai principi di delega della parte del provvedimento in titolo riguardante la portabilità del contributo aziendale, facendo in modo che nella stesura definitiva del decreto legislativo venga comunque assicurata la possibilità, per ciascun lavoratore, decorso un termine ragionevole – in relazione ad una effettiva diffusione della previdenza integrativa – dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire interamente la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica, prescelta dal lavoratore medesimo;

considerato che l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 29 settembre, di disporre una deroga temporanea alla disciplina del conferimento tacito del trattamento di fine rapporto per i dipendenti di aziende al momento non in possesso dei requisiti per l'accesso al credito garantito, non pregiudica il diritto per tutti i lavoratori, già riconosciuto dalla legislazione vigente, di conferire volontariamente il proprio trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari,

esprime, sullo schema di decreto legislativo medesimo, parere favorevole, confermando integralmente il proprio parere favorevole deliberato in data 29 settembre 2005, con le ulteriori motivazioni illustrative di cui in premessa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 548**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*Articolo 1*

al comma 1,

con riferimento all'esclusione del diritto alla totalizzazione contributiva per i soggetti già titolari di un trattamento autonomo presso le gestioni indicate al medesimo comma, sembra opportuno esplicitare se tale esclusione operi anche per i casi in cui il trattamento autonomo già liquidato appartenga ad una forma pensionistica non interessata dalla domanda di totalizzazione;

il limite minimo di sei anni di permanenza in ciascuna gestione deve essere portato a cinque anni, in coerenza con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004;

si rileva che dalle norme di abrogazione di cui all'articolo 7, comma 2, dello schema conseguirebbe la preclusione del ricorso alla totalizzazione, per i periodi di durata inferiore a sei anni, anche per i soggetti che non abbiano maturato il diritto ad un trattamento e che potrebbero, avvalendosi dell'istituto in esame, conseguire la pensione di vecchiaia o il trattamento previdenziale per inabilità o ai superstiti, mentre resterebbe ferma la possibilità del ricorso alla totalizzazione, nell'omologa ipotesi, per la pensione liquidata integralmente con il sistema contributivo, in quanto non viene abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

si osserva peraltro che il comma 5 del suddetto articolo 1 del decreto legislativo n. 184 esclude dalla totalizzazione (nell'ambito – si ripete – del sistema contributivo integrale) le gestioni previdenziali delle persone giuridiche di diritto privato, ammettendo soltanto che questi ultimi regimi possano riconoscere i periodi maturati presso altre forme di previdenza obbligatoria ai fini del diritto alla pensione (e non della misura di essa). Non è chiaro se tale limitazione continui a sussistere (con riferimento al sistema contributivo integrale);

valuti il Governo la possibilità di estendere la disciplina della totalizzazione anche agli iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

al comma 2, lettera *b*)

si fa presente che il riferimento ad una anzianità contributiva pari ad almeno venti anni per i soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età non è contemplato nel principio di delega già richiamato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o*) della legge n. 243 del 2004. Occorrerebbe anche qui valutare se l'introduzione di tale requisito si giustifichi in base al criterio di estensione progressiva della possibilità di totalizzazione; valuti inoltre il Governo la possibilità di rendere il requisito anagrafico ivi previsto omogeneo alla disciplina dell'età per l'accesso alla pensione, consentendo la totalizzazione alle donne al compimento del sessantesimo anno di età;

non è inoltre chiaro se la formulazione della lettera *b*) faccia riferimento soltanto all'ultima gestione alla quale il lavoratore sia stato iscritto oppure se occorra fare riferimento alle condizioni poste da ciascuno degli ordinamenti interessati dalla domanda di totalizzazione;

al comma 3, occorre sostituire la dizione «della presente legge», con l'altra «del presente decreto legislativo».

### *Articolo 3*

al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la facoltà di recesso, per le domande di ricongiunzione presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto per periodi assicurativi per i quali sia ammissibile la domanda di totalizzazione, non possa essere esercitata nei casi in cui, al momento della presentazione della domanda di recesso, i termini temporali per il pagamento integrale degli oneri relativi siano già scaduti e non siano stati rispettati.

### *Articolo 4*

valuti il Governo la compatibilità dei commi 2 e 3 rispetto al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o*) della legge n. 243. Tale principio prevede infatti che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento secondo le proprie regole di calcolo;

sembra in ogni caso opportuno chiarire che per la pensione di inabilità continuino a trovare applicazione le maggiorazioni convenzionali (secondo, per esempio, le modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57);

sotto il profilo formale, si rileva che al comma 3, per un mero errore materiale, ricorre la locuzione «di cui dell'», da rettificare;

al comma 4, non è chiaro quali siano gli strumenti normativi per la revisione dei criteri di calcolo ivi prevista;

al comma 5 il riferimento ai commi 3 e 4 dovrebbe essere integrato anche con il riferimento al comma 2 dello stesso articolo 4, in quanto il

sistema di calcolo misto, retributivo-contributivo, può riguardare anche gli iscritti agli enti previdenziali pubblici;

al comma 8, ovvero dopo di esso qualora si voglia introdurre un comma aggiuntivo, occorrerebbe aggiungere un esplicito riferimento all'integrazione al minimo dei trattamenti, al fine di evitare dubbi interpretativi sulla spettanza del diritto all'integrazione e sulla gestione tenuta ad erogarla.

#### *Articolo 6*

si invita il Governo a valutare la compatibilità della disciplina recata da tale articolo, relativa alla ricongiunzione per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 con i criteri di delega, che nulla affermano su tale profilo, evidentemente estraneo alla questione della totalizzazione.

#### *Articolo 7*

al comma 1 sembra opportuno che si faccia riferimento non all'applicazione della facoltà di totalizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2006, bensì alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, considerato anche che l'attuale formulazione dell'articolo 7 potrebbe determinare un vuoto normativo, qualora le norme abrogate entrassero in vigore anteriormente al 1° gennaio 2006.

La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalla 1° Commissione permanente.

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**123<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa, accompagnato dal professor Savona.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Propone quindi che se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità sia adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che dell'odierna audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro per le politiche comunitarie**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 giugno 2005.

Il presidente GRECO, rivolto un indirizzo di saluto ad professor Savona, dà la parola al Ministro, per svolgere una relazione introduttiva.

Il ministro LA MALFA riferisce sui più recenti sviluppi della Strategia di Lisbona, con particolare riferimento al PICO (Piano italiano per la

crescita e lo sviluppo) approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 ottobre 2005.

Il presidente GRECO dà quindi la parola al professor Savona.

Il professor SAVONA, integrando l'esposizione del Ministro, fornisce elementi di approfondimento sulle modalità di redazione del PICO, nonché sugli aspetti di carattere finanziario, con particolare riguardo alle risorse a disposizione per attivare il Piano stesso, soprattutto a favore dei settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Il presidente GRECO, richiamata l'attenzione sulle problematiche di sviluppo del Meridione, con particolare riguardo alla fiscalità di vantaggio, dà la parola ai senatori BASILE (*Mar-DL-U*) e CHIRILLI (*FI*), per porre quesiti e osservazioni.

Il professor SAVONA, replicando agli intervenuti, sottolinea la centralità delle tematiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché la caratteristica di piano aperto del PICO, nel senso che può essere integrato o anche parzialmente modificato, se opportuno.

Il ministro LA MALFA svolge quindi una breve replica e, richiamata in particolare la potenzialità che a suo avviso riveste la proposta di direttiva cosiddetta Bolkestein, esprime la disponibilità del Governo al più ampio dibattito politico sui temi oggetto dell'indagine.

Il presidente GRECO ringrazia il ministro La Malfa ed il professor Savona per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e li congeda, dichiarando conclusa la presente audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)**

**Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di risoluzione, con relazione per l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento: *Doc. XVIII*, n. 6)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore GRECO presenta un nuovo testo della proposta di risoluzione sugli atti in titolo, che recepisce le indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori osservazioni, accertata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, il PRESIDENTE mette quindi in votazione il nuovo testo della proposta di risoluzione (allegato al presente resoconto), che risulta approvato.

Raccoglie altresì l'orientamento favorevole della Commissione a trasmettere la risoluzione testé approvata con una relazione scritta al Presidente del Senato affinché venga sottoposta all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**«Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (Atto comunitario n. 11) e sul Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (Atto comunitario n. 12)»**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

a conclusione dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2005 (COM(2005) 15 def.) e del Programma operativo del Consiglio per il 2005 presentato congiuntamente dalla Presidenza del Lussemburgo e dalla Presidenza del Regno Unito;

rilevata l'esigenza di ricevere con puntualità i programmi annuali della Commissione europea e del Consiglio al fine di poter svolgere l'esame parlamentare con maggiore incisività ai fini dell'indirizzo da dare all'operato del Governo;

apprezzato l'orientamento politico del Programma della Commissione per il 2005, che, a fronte di uno scenario europeo caratterizzato da notevoli difficoltà in ambito economico ed istituzionale, dovute soprattutto alla scarsa crescita economica, individua come obiettivi per il 2005 il rilancio della strategia di Lisbona, al fine di stimolare la crescita e l'occupazione, il raggiungimento di un accordo sulle prospettive finanziarie, una maggiore libertà, sicurezza e giustizia, attraverso l'attuazione del Programma dell'Aja approvato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004;

considerato il contenuto delle priorità strategiche individuate dalla Commissione europea per il 2005, dirette al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, inerenti la prosperità, la solidarietà, la sicurezza e le priorità esterne, nonché una migliore *governance* istituzionale ed una migliore regolamentazione comunitaria;

considerato il programma del Consiglio per il 2005, il cui contenuto si pone in linea con il programma strategico pluriennale delle sei Presidenze dell'Unione del periodo 2004-2006, e che si articola intorno alle questioni chiave delle prospettive finanziarie 2007-2013, dell'Agenda di Lisbona, delle riforme economiche, della politica agricola comune, compresa la pesca, dello sviluppo sostenibile, dell'equità sociale, dello spazio di libertà sicurezza e giustizia, delle future adesioni, della stabilità e prosperità mondiali e del Trattato costituzionale;

preso atto con rammarico delle battute d'arresto rappresentate dal mancato raggiungimento di un accordo politico sulle prospettive finanziarie 2007-2013, e dall'esito negativo delle consultazioni popolari svoltesi in Francia e nei Paesi Bassi in relazione al processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

ricordato a tale ultimo riguardo che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha deciso di intraprendere un periodo di riflessione – fino al primo semestre del 2006 – per svolgere un ampio dibattito che coinvolga i cittadini, la società civile, le parti sociali, i parlamenti nazionali e i partiti politici, nella convinzione della piena validità delle riforme previste dal Trattato costituzionale e della necessità di proseguire nel processo di ratifica;

ritenuto che solo attraverso un efficace lavoro di *partnership* e di collaborazione tra le istituzioni dell'Unione, che coinvolga anche i parlamenti nazionali e la COSAC, potranno essere affrontate efficacemente le sfide attuali individuate nei programmi di lavoro della Commissione europea e del Consiglio;

apprezzato il pieno raggiungimento dell'obiettivo della revisione intermedia della Strategia di Lisbona durante il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, come specificata dal successivo Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, che ha approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione;

ricordato, a tale riguardo, che il Governo ha presentato il 14 ottobre 2005 il programma nazionale di riforma, in attuazione della rinnovata Strategia di Lisbona, denominato Piano italiano per la crescita e l'occupazione (PICO);

apprezzato il raggiungimento dell'obiettivo della rimodulazione del Patto di stabilità e crescita, nel corso del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, nonché l'adozione del Piano d'azione per l'attuazione del programma dell'Aja inteso a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha preso atto con soddisfazione;

preso atto della decisione di avviare i negoziati di adesione con la Turchia e la Croazia, adottata nel corso del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 3 ottobre 2005, e del prosieguo delle trattative per il processo di stabilizzazione e associazione con i Paesi dei Balcani occidentali, nell'ambito dell'Agenda di Salonicco.

impegna il Governo:

a considerare come priorità assoluta la promozione e l'attuazione della Strategia di Lisbona, in ambito europeo e nazionale, attivando un maggior grado di coordinamento istituzionale e un maggior coinvolgimento delle forze politiche, del mondo economico e delle parti sociali;

a dare piena attuazione al Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), per ridare vigore al sistema economico italiano, puntando sulla competitività, la ricerca, l'innovazione, nonché sulla libe-

ralizzazione di taluni settori strategici, rispettando il valore dell'equità sociale;

a considerare altresì prioritari gli interventi in favore delle politiche sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia quale fondamento della società;

a promuovere l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo della ricerca, con un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, in attuazione degli orientamenti previsti dall'Agenda di Lisbona;

a valutare con estrema attenzione la direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein), con particolare riferimento al rischio di creare, attraverso il principio del Paese d'origine, condizioni di svantaggio per i Paesi caratterizzati da più elevati livelli di protezione sociale;

a perseguire, nell'ambito dei negoziati sulle prospettive finanziarie, il tempestivo raggiungimento di un accordo che rifletta l'esigenza di far fronte in modo soddisfacente alle grandi sfide interne ed esterne che l'Unione europea si trova ad affrontare con particolare riferimento alle opportunità e sfide della globalizzazione, e che tenga conto in particolare della necessità di garantire la centralità delle politiche di coesione e dell'importanza che tali politiche rivestono per le regioni del Mezzogiorno;

ad assumere iniziative in ambito europeo affinché la Commissione europea fissi come priorità, nei prossimi anni, una politica industriale forte che contribuisca a mantenere l'occupazione e a sostenere la produzione dell'industria dei Paesi membri, volta, pur in una logica di libera competizione, al controllo delle esportazioni provenienti dai Paesi competitori non appartenenti all'Unione europea e, contemporaneamente, al rilancio degli investimenti, permettendo in particolare di tutelare in modo idoneo lo sviluppo del settore tessile, calzaturiero e manifatturiero europeo;

a promuovere l'adozione di iniziative volte a far sì che il rispetto della qualità, della tutela ambientale e sociale che si richiede alle industrie localizzate nei Paesi dell'Unione europea venga richiesto, almeno in prospettiva e con tempi definiti, anche dalle industrie dei Paesi terzi che esportano i propri prodotti verso l'Unione europea;

a promuovere in sede europea una maggiore attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese, soprattutto in relazione alla necessità di innovazione e alle esigenze di carattere locale;

ad attivarsi affinché vengano mantenuti gli obiettivi della politica agricola comune come riformata nel 2003;

ad adoperarsi, per quanto riguarda la cooperazione nell'area mediterranea, per un rilancio del processo di Barcellona e per la concreta implementazione degli impegni da esso scaturiti, instaurando un dialogo più assiduo con l'Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento, nonché ad adoperarsi affinché si pervenga in tempi brevi alla costituzione della Banca Euromediterranea con sede preferibilmente nel Mezzogiorno d'Italia;

a promuovere il dibattito sul futuro della Costituzione europea al fine di una ripresa del processo di ratifica e in ogni caso ad attivarsi affinché siano adottate idonee disposizioni che consentano l'anticipazione, a Trattati vigenti, di alcune delle novità contenute nella Costituzione europea;

a considerare prioritarie, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia le questioni dell'asilo, dell'immigrazione, nonché quella di gestione delle frontiere esterne;

ad adoperarsi perché, nell'ambito della lotta al terrorismo, si preveda l'adozione di politiche di prevenzione, dirette all'individuazione e alla rimozione delle cause di natura economico-sociale, anche attraverso la valorizzazione delle relazioni internazionali politiche, economiche e culturali degli Stati europei;

a promuovere a livello europeo il perseguimento di un efficace contrasto ai reati finanziari e ai fenomeni di riciclaggio, attraverso il rafforzamento sia degli strumenti normativi, sia di quelli organizzativi;

a promuovere, nell'ambito della supervisione bancaria di livello comunitario, l'instaurazione di una cooperazione rafforzata tra le diverse autorità di vigilanza nello scambio di informazioni e nella gestione di potenziali casi di crisi, anche nell'ambito di gruppi finanziari internazionali, in quanto la garanzia della stabilità delle banche soprattutto dei Paesi di recente ingresso nell'UE è strettamente connessa con la tutela della stabilità delle banche dei Paesi investitori.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**AUDIZIONI**

**Audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO e dai senatori BRUTTI, MALABARBA e SCARABOSIO.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:  
*Comunicazioni del Presidente.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria AMORUSO

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato**

**Audizione del prof. Alberto Brambilla, Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali**

(Rinvio dello svolgimento)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, avverte che è stato richiesto dal rappresentante del gruppo dell'UDC in Commissione il rinvio dello svolgimento dell'audizione in titolo. Preso atto di tale esigenza, propone di rinviarla ad altra seduta.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

**68<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.a. o ad altra società da essa derivante (n. 555): osservazioni favorevoli.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 8,30, 14 e 21,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (1968).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).  
*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge).*
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).
- PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (290).

- BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).
  - EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).
  - RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
  - FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
  - TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
  - DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
  - VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).
  - PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (1693).
  - Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).
  - BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
  - BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).
  - SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396).
  - e delle petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti.
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 8,30 e 14,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Esame dei disegni di legge:**

- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).
- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).
  - Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).
  - Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).
  - Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e*), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g*), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).
- III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d*) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 554).

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 556).
  - Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 9 e 15*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
    - Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550).
  - II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
    - Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).
-

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti di Intercultura.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 14*

- Seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale e dei consiglieri di amministrazione della RAI Radiotelevisione S.P.A..
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 14*

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza:

- Seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 15*

- Comunicazioni del Presidente.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il**  
**personale militare italiano impiegato nelle missioni**  
**internazionali di pace, sulle condizioni della conser-**  
**vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito**  
**nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

*Giovedì 10 novembre 2005, ore 14*

- Audizione del dottor Mauro Rosella, procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Cagliari.
-

